

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

570° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 MARZO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	29
3 ^a - Affari esteri.....	»	30
4 ^a - Difesa	»	35
5 ^a - Bilancio.....	»	45
7 ^a - Istruzione.....	»	48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	53
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	54
10 ^a - Industria.....	»	62
11 ^a - Lavoro.....	»	65
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	68
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	74

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag.	78
--------------------------	------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag.	84
Terrorismo in Italia	»	85
Schengen.....	»	89
Infanzia.....	»	91
Consorzi agrari.....	»	108

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag.	110
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	112
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	120

CONVOCAZIONI	Pag.	121
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

238^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 13 marzo 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Marcello Pera ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente comunica inoltre che, con lettera del 13 marzo 2000, il Presidente del Senato ha trasmesso copia della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 24 gennaio 2000 nei confronti del senatore Stelio De Carolis, inviata dal Presidente dello stesso Tribunale con lettera in data 3 marzo scorso.

ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALL'ESCUSSIONE TESTIMONIALE DI UN SENATORE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MERITO A FATTI CHE HANNO COSTITUITO OGGETTO DI UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera in data 8 marzo 2000, ha comunicato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto di conoscere quali adempimenti preliminari sia necessario espletare per procedere ad esame testimoniale di un senatore, dovendo svolgere attività di indagine in merito a fatti che hanno formato oggetto di un'interrogazione presentata da quest'ultimo.

Il Presidente, dopo aver ampiamente illustrato i fatti sottostanti al quesito sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, avverte che sulla questione la Giunta è chiamata ad esprimere un parere per il Presidente del Senato.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori VALENTINO, FASSONE, MUNGARI ed il PRESIDENTE, che si soffermano sui diversi aspetti concernenti l'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che prevede la prerogativa dell'insindacabilità, ricordando che i problemi attualmente all'esame della Giunta sono stati discussi in un precedente caso, riguardante una richiesta presentata dal senatore Francesco Cossiga in relazione ad un invito a comparire dinanzi alla Corte d'assise di Caltanissetta, rivoltogli per testimoniare in ordine a fatti che avevano costituito oggetto di interrogazioni parlamentari da lui presentate.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta non ha assunto a suo tempo alcuna deliberazione sulla richiesta avanzata dal senatore Cossiga, in quanto l'autorità giudiziaria aveva poi revocato l'invito a comparire inizialmente inviatogli.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

514^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 4518, recante modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero, disegno di legge di cui propone l'iscrizione all'ordine del giorno sin dalla prossima seduta.

La Commissione concorda.

Il presidente VILLONE comunica di aver ricevuto una lettera del senatore Elia che sollecita l'esame del disegno di legge n. 4505, recante modifiche al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, prima dello svolgimento della consultazione referendaria.

In proposito avverte che il citato disegno di legge, appena assegnato, sarà inserito all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il senatore PASTORE, relatore sui disegni di legge nn. 2941 e connessi, concernenti la XIII Disposizione finale della Costituzione, segnala quindi l'opportunità di riprendere l'esame dei medesimi procedendo alla votazione degli emendamenti presentati, così da verificare la posizione delle varie forze politiche in materia.

IN SEDE REFERENTE

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio, con la formulazione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore VILLONE formula un parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.5, 1.6 e 1.7.

Formula invece un parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.3, 1.1 e 1.2.

Sull'emendamento 1.8 esprime un parere contrario, ritenendo più corretta e chiara la formulazione del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Alla luce di questo rilievo, il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento.

Venendo quindi a considerare agli emendamenti relativi all'allegato A, il relatore VILLONE formula un parere favorevole sull'emendamento 1.All.A.9 (nuovo testo), mentre formula un parere contrario sui restanti emendamenti salvo quelli che risultano assorbiti o comunque compresi dall'approvazione del citato emendamento 1.All.A.9 (nuovo testo).

Formula infine un parere favorevole sull'emendamento 1.All.B.3.

Il ministro BASSANINI concorda con i pareri espressi dal relatore, in particolare rilevando che l'emendamento 1.9 introduce una previsione a suo avviso superflua. Con riferimento all'emendamento 1.5, ricorda che la lettera *b*) del comma 4 prevede la eliminazione, dall'elenco dei procedimenti da semplificare contenuto nella legge n. 59 del 1997, delle voci relative a procedimenti per i quali già si è provveduto, per effetto di altri interventi legislativi, ad adottare la relativa disciplina di semplificazione.

Alla luce di questo chiarimento, il senatore PASTORE ritira l'emendamento 1.5.

Venendo quindi a considerare gli emendamenti riferiti all'Allegato A dell'articolo 1 in esame, il ministro BASSANINI ritira l'emendamento 1.All.A.9, evidenziando le differenze tra l'elenco contenuto in questo emendamento e quello contenuto invece nel successivo 1.All.A.9 (nuovo testo). In particolare, accogliendo una segnalazione del Ministero dell'ambiente, sono stati eliminati dall'Allegato A i procedimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale.

Si passa quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'emendamento 1.4 è approvato dalla Commissione. L'emendamento 1.9 è invece dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 1.3 e 1.1.

Il senatore PASTORE chiede quindi chiarimenti sulle motivazioni che giustificano le previsioni contenute nelle lettere *a)* e *b)* del comma 5, oggetto, rispettivamente, degli emendamenti soppressivi 1.6 e 1.7, a sua firma.

Il relatore VILLONE ritiene che la previsione di cui alla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 1 in esame mira a ridurre l'ambito della semplificazione prevista nel numero 43 dell'Allegato 1 della legge n. 59 del 1997, mentre il ministro BASSANINI invita il senatore Pastore a ritirare gli emendamenti, riservandosi di approfondire la questione dell'effettivo rilievo della previsione contenuta nella lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 1 in occasione dell'esame in Assemblea. Quanto alla lettera *b)* di tale comma, segnala l'utilità di prevedere la redazione di un testo unico in una materia – quale quella dell'istruzione non universitaria – che è stata oggetto di una pluralità di interventi normativi negli ultimi anni.

Il senatore PASTORE ritira quindi gli emendamenti 1.6 e 1.7, mentre dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.2 che trasforma in una espressa delega al Governo la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 1 in esame. In proposito, coglie l'occasione per ribadire la contrarietà della propria parte politica all'uso, a suo avviso troppo frequente e indiscriminato, dello strumento della delega legislativa.

Dopo un breve intervento del ministro BASSANINI, che chiarisce la portata della disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 1, prende la parola il relatore VILLONE, il quale ricorda la sua personale contrarietà a interpretare quali norme di delega gli articoli 7 e 8 della legge n. 50 della 1999; questa interpretazione è stata tuttavia proposta nella risoluzione approvata dalla Camera dei deputati sul programma di riordino normativo previsto dalla medesima legge n. 50. Quanto previsto dall'emendamento 1.1, appena approvato dalla Commissione, fornisce un sicuro e più solido fondamento a tale ultima interpretazione. Anche l'emendamento 1.2 appare coerente con questa impostazione, trasformando in una esplicita norma di delega la previsione contenuta nell'articolo 8 della legge n. 50 del 1999.

Concorda con questi ultimi rilievi il ministro BASSANINI.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'allegato A) richiamato nell'articolo 1 in esame.

I senatori MARCHETTI e PASTORE riformulano come subemendamenti all'emendamento 1.AllA.9 (nuovo testo), rispettivamente l'emendamento 1.AllA.2 e gli emendamenti 1.AllA.3 ed 1.AllA.8.

In particolare, il senatore MARCHETTI, soffermandosi sull'emendamento 1.AllA.2, rileva l'inopportunità di prevedere la semplificazione dei procedimenti previsti agli articoli 829 e 947 del Codice civile, riguardanti il passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico. Si tratta di una procedura che, a suo avviso, è con chiarezza regolata da queste disposizioni del codice civile.

Con riferimento a questo emendamento, il Ministro BASSANINI ribadisce comunque la opportunità di semplificare il procedimento di sde-manializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo, procedimento attualmente regolato dall'articolo 35 del codice della navigazione.

Alla luce di questi rilievi, il senatore MARCHETTI riformula come subemendamento all'emendamento 1.AllA.9 (nuovo testo), l'emendamento 1.AllA.2 (1.All.A.9 nuovo testo/1), che posto ai voti, è approvato dalla Commissione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Il ministro BASSANINI formula quindi un parere favorevole sul subemendamento 1.AllA.9 (nuovo testo)/2 (riformulazione dell'emendamento 1.All.A.3).

Il senatore PASTORE, con riferimento al numero 43-*sexies* di tale emendamento, sottolinea l'opportunità di prevedere la semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge notarile per la redazione di atti pubblici che interessino soggetti affetti da minorazioni uditive, nonché il conseguente apparato sanzionatorio previsto dall'articolo 58 della stessa legge.

Il ministro BASSANINI si riserva di verificare con le amministrazioni interessate, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, la possibilità di formulare una previsione che vada nel senso da ultimo indicato dal senatore Pastore.

Con distinte votazioni e con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO la Commissione approva quindi i sube-

mendamenti 1.AllA.9 (nuovo testo)/2 e 1.AllA.9 (nuovo testo)/3 (riformulazione dell'emendamento 1.All.A.8).

L'emendamento 1.AllA.9 (nuovo testo), come modificato dall'approvazione dei subemendamenti, posto ai voti, è infine approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'Allegato A dell'articolo 1 in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4519) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE il quale ricorda che si tratta di un provvedimento necessario per evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate dalle strutture della società «Case di cura riunite» di Bari. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è approvata dalla Commissione.

(4517) Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PARDINI riferisce sul provvedimento in titolo, che si rende necessario per prorogare il termine dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e della relativa sperimentazione.

Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

Il senatore PASTORE osserva, criticamente, che si tratta di una proroga di termini già scaduti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche per soppressione» e sostituire le parole: «negli allegati A e B», con le seguenti: «nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi».

1.4

PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

1.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, prima della lettera a), inserire le seguenti lettere:

«0a). Il comma 2 dell'articolo 20, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente: "2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dall'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265".

1a) al comma 7 dell'articolo 20, dopo le parole: "Le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione"».

Dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere:

«b-bis) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità" sono inserite le seguenti: "e altre procedure connesse";

b-ter) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono inserite le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie"».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.5

PASTORE

Al comma 5, prima della lettera a), inserire le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "non immediatamente" e le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";

1a) il comma 3 dell'articolo 3 è soppresso;

2a) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono inserite infine le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

3a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 è inserita la seguente: "*f-bis*) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici";

4^a) all'articolo 7, comma 2, le parole da: "Al riordino" fino a: "criteri e principi direttivi:", sono sostituite dalle seguenti: "Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato periodicamente dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi";

5a) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 è soppressa».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.6

PASTORE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.7

PASTORE

Al comma 6, sostituire le parole: «provvede», con le seguenti: «è delegato», e le parole: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2», con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2».

1.2

IL GOVERNO

Al comma 6, ottava riga, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «dalle».

1.8

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire l'Allegato A) con il seguente:

ELENCO DEI PROCEDIMENTI
DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1. *Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.*
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.*
Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.*
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. *Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche degli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura), e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.*
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.

5. *Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.*
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. *Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.*
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.
7. *Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.*
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. *Procedimento di chiusura annuale del «Fondo – Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.*
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, comma 2.
9. *Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.*
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. *Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.*
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. *Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.*
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. *Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.*
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

13. *Procedimento per la formazione dei piani attuativi.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. *Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.*

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. *Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.*

Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 303, articolo 48.
16. *Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.*

Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
17. *Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture.*

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.
18. *Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.*

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.
19. *Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.*

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1° giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

20. *Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.*
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000.
21. *Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.*
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
22. *Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.*
Codice civile, articoli 829 e 947;
Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), articolo 35.
23. *Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.*
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
24. *Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.*
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
25. *Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.*
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1 febbraio 1989, n. 53.
26. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbieri, parrucchiere per uomo-donna, estetista.*
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
27. *Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.*
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
28. *Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.*
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.

29. *Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.

30. *Denuncia di inizio attività.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

31. *Autorizzazione edilizia.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

32. *Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

33. *Catasto edilizio.*

Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652; convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Legge 30 dicembre 1989, n. 427;

Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

34. *Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

35. *Valutazione di impatto ambientale (VIA).*
Legge 8 luglio 1986, n. 349, articoli 1 e 2;
Legge 3 novembre 1994, n. 640.
36. *Utilizzo, smaltimento e bonifica dell'amianto.*
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Legge 27 marzo 1992, n. 257.
37. *Procedimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti, anche in relazione all'adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).*
Legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Legge 3 luglio 1997, n. 207;
Legge 8 maggio 1998, n. 146.
Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Decreto Legge 28 dicembre 1998, n. 452, convertito dalla legge 22 febbraio 1999, n. 35.
38. *Procedimenti relativi all'eliminazione e al riutilizzo di olii usati.*
Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691;
Decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475;
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
39. *Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.*
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
40. *Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.*
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
41. *Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl.*
Regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359.
42. *Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza*

centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

43. *Tutela dall'inquinamento acustico – Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.*

Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

44. *Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.*

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

45. *Produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.*

Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

1.All.A.9

IL GOVERNO

All'emendamento 1.All.A.9 (nuovo testo), al numero 22, sopprimere le parole: «Codice civile, articoli 829 e 947».

1.All.A.9 (nuovo testo)/1

MARCHETTI

All'emendamento 1.All.A.9 (nuovo testo), dopo il numero 43, aggiungere i seguenti:

- 43-bis) *Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.

- 43-ter) *Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.

43-quater) *Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.

43-quinquies) *Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.

43-sexies) *Redazione di atti pubblici in lingua straniera.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55.

1.All.A.9 (nuovo testo)/2

PASTORE

All'emendamento 1.All.A.9 (nuovo testo), dopo il numero 43, aggiungere il seguente:

43-bis) *Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.*

Regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694».

1.All.A.9 (nuovo testo)/3

PASTORE

Sostituire l'Allegato A) con il seguente:

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1. *Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.*

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.

2. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.*

Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.*

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

4. *Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche degli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura), e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.*

Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;

Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.

5. *Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.*

Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. *Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. *Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.*

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.

8. *Procedimento di chiusura annuale del «Fondo – Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.*

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, comma 2.

9. *Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.*

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;

Legge 7 maggio 1986, n. 150;

Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. *Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.*

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.

11. *Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.*
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. *Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.*
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. *Procedimento per la formazione dei piani attuativi.*
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. *Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.*
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. *Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.*
Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 303, articolo 48.
16. *Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.*
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
17. *Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture.*
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.

18. *Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.*
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.
19. *Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.*
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1° giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
20. *Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.*
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000.
21. *Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.*
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
22. *Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.*
Codice civile, articoli 829 e 947;
Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), articolo 35.
23. *Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.*
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
24. *Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.*
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
25. *Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.*
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1° febbraio 1989, n. 53.

26. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.*
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
27. *Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.*
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
28. *Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.*
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
29. *Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.*
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
30. *Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.*
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
31. *Denuncia di inizio attività.*
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
32. *Autorizzazione edilizia.*
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
33. *Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.*
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

34. *Catasto edilizio.*

Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652; convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

35. *Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

36. *Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.*

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

37. *Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.*

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.

38. *Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl.*

Regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359.

39. *Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.*

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

40. *Tutela dall'inquinamento acustico – Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.*

Codice penale, articolo 659;

Codice civile, articolo 844;

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

41. *Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.*

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

42. *Produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.*

Legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

43. *Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.*

Regio decreto 23 agosto 1890 n. 7088;

Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

1.AIIA.9 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Nell'Allegato A), sopprimere i procedimenti n. 6 e n. 26.

1.AIIA.10

LUBRANO DI RICCO

Nell'Allegato A), inserire la seguente voce:

«15-bis) *Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal Tribunale.*

Articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581».

1.AIIA.6

BESOSTRI

Nell'Allegato A), inserire la seguente voce:

«15-bis) *Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.*

Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.AIIA.7

BESOSTRI

Nell'Allegato A), inserire la seguente voce:

19-bis) *Procedimento per la denuncia di inizio di attività.*

Legge 23 dicembre 1996, n. 662».

1.AIIA.5

BESOSTRI

Al numero 25 dell'Allegato A, sopprimere dalle parole: «Testo unico delle disposizioni», fino alle parole: «30 giugno 1965, n. 1124».

1.AIIA.1

MARCHETTI

Sopprimere il numero 34 dell'Allegato A.

1.AIIA.2

MARCHETTI

Nell'Allegato A) aggiungere le seguenti voci:

«39-bis) *Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.

39-ter) *Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.

39-quater) *Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.

39-quinquies) *Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.*

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.

39-sexies) Redazione di atti pubblici in lingua straniera.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55».

1.AIIA.3

PASTORE

Nell'Allegato A) aggiungere le seguenti voci:

«39-bis) Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.

Regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694».

1.AIIA.4

PARDINI

1.AIIA.8 (identico all'1.AIIA.4)

PASTORE, GRILLO

Sostituire l'Allegato B), con il seguente:

**NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI**

1. *Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.*

Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, articoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e custodi).

2. *Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8, comma 11.*

Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

3. *Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.*

(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

1.AIIB.3

IL GOVERNO

Nell'Allegato B, sopprimere il procedimento n. 7.

1.AIIB.4

LUBRANO DI RICCO

Dopo il numero 11 dell'Allegato B, inserire il seguente numero:

«11-bis) *Sopprimere il capo III e il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.*».

1.AIIB.1

MARCHETTI

Nell'allegato B), inserire le seguenti voci:

«11-bis) *Ruolo stimatori e pesatori pubblici.*

D.M. 11 luglio 1983 e D.M. 14 febbraio 1984.

11-ter) *Elenco dei verificatori di impianti.*

Legge 5 marzo 1990, n. 14, D.P.R. 6 dicembre 1990, n. 447, articolo 9, D.M. 22 aprile 1992».

1.AIIB.2

BESOSTRI

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

557^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo scorso.

Su proposta del senatore RUSSO – che ritiene necessario non procedere nella seduta odierna alla trattazione del disegno di legge in titolo alla luce dell'esigenza di un ulteriore approfondimento delle problematiche sottese in particolare all'emendamento 8.1000 (Ulteriore nuovo testo), già pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'8 marzo scorso – e non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

281^a seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

Intervengono i signori Eraldo Fedeli e Alessandro Giuliani del SICIS, Mirandolina Celli della CGIL, Vittorio Pinnavaia e Paolo Cibir della CISL, Guido Giovannini e Giuseppina Messana della UIL e Sesto Cozza della UGL.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali SICIS, CGIL, CISL, UIL e UGL

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il presidente SERVELLO avverte che l'odierna audizione dei rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali è finalizzata ad approfondire i problemi dei dipendenti a contratto delle ambasciate, degli uffici consolari e degli istituti di cultura, in vista dell'esame dello schema di decreto legislativo riguardante tale materia, che avverrà nella seduta di domani.

Invita quindi i rappresentanti sindacali a porre in evidenza i problemi che, a loro avviso, rivestono una particolare importanza nella regolamentazione del personale a contratto.

Il signor Eraldo FEDELI, rappresentante del SICIS, ricorda in primo luogo che la sua organizzazione sindacale espresse dissenso sull'articolo 4 della legge n. 266 del 1999, con cui fu conferita una delega al Governo al di fuori di qualsiasi concertazione con i sindacati del personale interessato. La conseguenza di tale errore iniziale è stata la predisposizione di un decreto assai carente e del tutto inadeguato a disciplinare il rapporto di lavoro di circa 1.850 impiegati a contratto.

In particolare, per tali dipendenti i contributi previdenziali e assistenziali continuano a non essere commisurati alla retribuzione assoggettata a ritenute fiscali, in violazione del principio generale secondo cui la base imponibile e quella contributiva devono coincidere. Del resto il ministro Dini e il Segretario generale della Farnesina si sono impegnati ad accogliere la richiesta dei dipendenti a contratto di essere equiparati a ogni altro lavoratore, sotto tale profilo, e l'INPS due anni fa ha formalmente invitato il Ministero degli affari esteri a provvedere in merito.

Il signor Fedeli rileva poi che per il personale a contratto manca un ordinamento professionale basato su una precisa attribuzione di funzioni o mansioni: in pratica i dipendenti assunti *in loco* dagli uffici all'estero possono essere destinati a ogni attività, al di fuori di qualsiasi regolamentazione. Inoltre non sono riconosciuti a tali dipendenti alcuni diritti ormai considerati conquiste irreversibili dei lavoratori nei paesi socialmente avanzati, come il mantenimento del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio – materia questa che sarebbe comunque opportuno rinviare alla contrattazione collettiva – né il decreto legislativo garantisce a coloro i quali hanno stipulato con il Ministero un contratto in base alla legge italiana, a tempo determinato, la possibilità di rinnovare tale contratto secondo la medesima legislazione.

In definitiva il Ministero degli affari esteri ha dimostrato la volontà di continuare a disporre *ad libitum* del personale a contratto, cui non resta che sperare nella sensibilità delle competenti Commissioni parlamentari, che potrebbero indurre il Governo ad apportare i necessari miglioramenti allo schema di decreto legislativo.

Il signor Guido GIOVANNINI, rappresentante della UIL Esteri, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul complesso disegno di riforma del Ministero degli affari esteri, di cui il provvedimento sui contrattisti costituisce un tassello. Tuttavia permangono alcuni difetti, che dovrebbero essere eliminati con opportune modifiche del testo, benché vi siano limiti oggettivi derivanti dalle disposizioni della legge-delega. Anzitutto non è accettabile che i dipendenti di nazionalità italiana, assunti a contratto dagli uffici all'estero, abbiano un trattamento basato sulla legislazione locale anziché su un contratto collettivo nazionale.

È poi evidente che la base contributiva debba coincidere con quella imponibile, poiché gli emolumenti percepiti dai dipendenti a contratto hanno una natura interamente retributiva, a differenza dell'indennità di servizio all'estero corrisposta ai dipendenti dello Stato.

Infine è indispensabile prevedere una maggiore tutela per i contrattisti nel caso di assenza dal lavoro per malattia, tenendo presente che i dipendenti pubblici hanno la garanzia di conservare il posto di lavoro almeno per diciotto mesi, elevati del doppio nei casi di grave infermità.

La signora Mirandolina CELLI, rappresentante della CGIL Esteri, giudica positivamente l'impianto generale dello schema di decreto legislativo, che consente di unificare il regime contrattuale per tutti i dipendenti

non di ruolo assunti localmente. Peraltro, nonostante gli indubbi limiti della legge-delega, è possibile apportare ulteriori miglioramenti al testo sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari. Si dovrebbe prevedere in particolare la possibilità per i contrattisti di nazionalità italiana di optare per il trattamento assicurativo previsto dalla legge italiana; inoltre le disposizioni riguardanti il trattamento in caso di malattia si discostano troppo dal modello sociale italiano, configurando una ingiusta penalizzazione dei dipendenti assunti a contratto.

Il signor Vittorio PIANNAVAIA, rappresentante della CISL Esteri, sottolinea gli aspetti positivi dello schema di decreto legislativo, che opera un riordino in una legislazione quanto mai frammentata, eliminando progressivamente i contratti stipulati in base alla legge italiana. In coerenza con i principi costituzionali che sono alla base della disciplina del pubblico impiego, è necessario evitare la creazione di una sorta di «ruolo parallelo» per i dipendenti assunti localmente dagli uffici all'estero, il cui contratto di lavoro risponde ad altre esigenze e si basa su altri principi.

Dichiara tuttavia di concordare con gli altri rappresentanti sindacali precedentemente intervenuti, per quel che riguarda l'equiparazione della base contributiva e di quella imponibile, al fine della determinazione del trattamento assicurativo.

Il signor Sesto COZZA, rappresentante della UGL Esteri, si associa alle osservazioni dei rappresentanti del SICIS e degli altri sindacati, con particolare riguardo alla penalizzazione dei contrattisti nella quantificazione dei contributi, alla mancanza di una definizione generale delle funzioni e delle mansioni, nonché all'assenza di sviluppi di carriera. Vi è complessivamente un trattamento assai poco gratificante, sul piano economico e giuridico, di una categoria che pur svolge un ruolo essenziale nelle sedi diplomatiche e negli uffici consolari.

Il presidente SERVELLO ringrazia i rappresentanti sindacali per le loro indicazioni, di cui la Commissione potrà tener conto nell'esame dello schema di decreto legislativo.

La senatrice DE ZULUETA precisa anzitutto che l'articolo 4 della legge n. 266 del 1999, recante la delega per i contrattisti, è stato praticamente «blindato» dal Governo durante l'esame in Senato, come gli altri articoli del testo approvato dalla Camera dei deputati. Peraltro furono approvati alcuni ordini del giorno, come quello riguardante la commisurazione dei contributi alla retribuzione, ma il Governo non ne ha tenuto conto nello schema di decreto legislativo.

Il senatore PORCARI ricorda il modo in cui si è progressivamente formata la categoria dei dipendenti assunti a contratto, i quali inizialmente potevano prestare lavoro in una sola sede; la loro rappresentanza rivendicò a un certo punto l'approvazione di una legge che disciplinasse almeno in

parte il rapporto di lavoro e, in conseguenza di ciò, furono assoggettati al trasferimento. L'impressione che si ricava dalle rivendicazioni della categoria è che essa desideri avere contemporaneamente i vantaggi dello *status* di pubblico impiegato e quelli di un rapporto contrattuale. È invece opportuno ribadire, come ha fatto il rappresentante della CISL, che non devono essere creati ordinamenti paralleli per i dipendenti a contratto.

Il senatore BASINI chiede se il Ministero degli affari esteri abbia la consuetudine di interrompere il periodo di lavoro prestato da dipendenti a contratto al suo servizio, intercalandolo con contratti a tempo determinato degli stessi dipendenti presso enti internazionalistici o altre amministrazioni. Domanda inoltre quanti siano i laureati tra i dipendenti a contratto e, in definitiva, se questo istituto sia un modo per colmare le lacune nelle piante organiche.

Il signor GIOVANNINI fa presente in primo luogo che, dei circa 1.850 dipendenti a contratto, 1.150 sono stati assunti in base alla legge italiana e gli altri con contratti stipulati secondo le leggi locali. I laureati rappresentano una quota dal 15 al 20 per cento; tuttavia solo 118 dipendenti hanno contratti corrispondenti a funzioni di concetto, mentre 800 sono assunti con compiti esecutivi e la restante parte svolge mansioni tipiche dei dipendenti della carriera ausiliaria. La maggior parte dei dipendenti, soprattutto di quelli con contratti di tipo esecutivo, ha un titolo di studio superiore rispetto alle funzioni richieste.

Infine informa che per alcuni dipendenti a contratto, assunti dagli istituti di cultura all'estero o dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, si sono effettivamente verificate situazioni di precarietà del tipo descritto dal senatore Basini.

Il senatore SCALFARO, preso atto delle ripetute assicurazioni del Ministro degli affari esteri e dal Segretario generale della Farnesina, domanda se l'impegno a commisurare i contributi alle retribuzioni sia stato vanificato da un intervento del Ministero del tesoro.

Il signor FEDELI risponde a tale domanda facendo presente che l'impegno assunto dal Ministero degli affari esteri avrebbe comportato una maggiore spesa di circa 5 miliardi di lire. Probabilmente ciò ha determinato l'opposizione del Ministero del tesoro, che però dovrebbe cadere di fronte ai diritti di una categoria di lavoratori che non può essere così palesemente discriminata. Se non si vuole elevare la base contributiva, elementari esigenze di equità impongono di abbassare la base imponibile, dando così modo ai dipendenti a contratto di stipulare polizze assicurative con enti privati.

Il presidente SERVELLO ringrazia i rappresentanti sindacali per aver accolto l'invito della Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

215^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il ministro della difesa Mattarella e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Guerrini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO (50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B)

Il senatore PALOMBO rende noto che da indiscrezioni apparse su organi di stampa, vertenti sulle modalità e sui tempi di approvazione della delega per il riordino delle forze di polizia, risulterebbe una opposizione dello Stato Maggiore della Difesa e di quello dell'Esercito. Manifesta stupore per tale ricostruzione riportata da un settimanale a diffusione nazionale e si augura che essa sia destituita da ogni fondamento. Considerata la delicatezza della materia e per evitare strumentalizzazioni, come pure un blocco nell'*iter* del disegno di legge in titolo auspica che il Ministro fornisca i necessari chiarimenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione sollevata trova la sua collocazione naturale nella seduta di domani delle Commissioni congiunte Affari costituzionali e difesa.

Il ministro MATTARELLA preannuncia una sua risposta al quesito posto dal senatore Palombo nella seduta di domani delle Commissioni riunite.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende noto che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta. In previsione di tale richiesta il Presidente del Senato aveva espresso il suo assenso.

La Commissione delibera in questo senso e tale forma di pubblicità dei lavori è adottata per il prosieguo della seduta.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro della Difesa in ordine alla partecipazione militare italiana alla forza multinazionale impegnata in Kosovo (KFOR)**

Il ministro della Difesa MATTARELLA rileva in primo luogo che la presenza italiana nei Balcani è la più visibile testimonianza della coerente politica nazionale nel difendere in modo attivo i valori della pace, della stabilità, della sicurezza collettiva e del diritto dei popoli. Lo *slogan*, secondo il quale da «consumatrice di sicurezza» l'Italia è diventata «produttrice di sicurezza», sintetizza bene la crescente presenza dell'Italia a favore della pace sulla scena internazionale e ciò anche attraverso uno straordinario impegno delle nostre Forze armate. Grazie ad una nuova politica estera e di sicurezza, di presenza e di impegno, anche militare, è maturata una credibilità nuova nei confronti dell'Italia, sul suo ruolo nella gestione delle grandi crisi internazionali e sui modi per affrontarle, contrastarle e risolverle. L'interesse è di garantire la stabilità e la sicurezza delle relazioni internazionali. Per un Paese come l'Italia, essenzialmente manifatturiero e potenza commerciale, l'interesse nazionale coincide con la garanzia di un assetto internazionale più giusto, stabile e pacifico, aperto agli scambi commerciali ed alle interazioni economiche, senza instabilità o crisi che frenino i processi di sviluppo economico, politico e sociale. Solo l'avvio di un ciclo virtuoso di sane dinamiche di sviluppo nei Paesi caratterizzati da gravissime arretratezze politiche, sociali ed economiche e, per contro, da alti tassi demografici, può rappresentare una soluzione al problema dell'immigrazione incontrollata, anzi troppo controllata dalla criminalità organizzata.

È primario interesse italiano che la regione balcanica evolva in un quadro di stabilità, sicurezza e democrazia nella prospettiva di un progressivo avvicinamento ed integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche. La sicurezza di una regione così vicina è fondamentale per la stessa sicurezza dell'Italia, come dimostrano i ricorrenti episodi, anche di questi giorni, connessi con i traffici illegali e la criminalità organizzata trans-adriatica.

È interesse di tutti, dunque, che la presenza italiana ed alleata aiuti a ricostruire in quelle regioni condizioni piene di stabilità e sicurezza.

Il Governo ed il sistema-Italia si stanno adoperando attivamente in una prospettiva di rilancio economico della regione balcanica che il Patto di stabilità per il sud-est europeo sta configurando. Sul piano delle attività di cooperazione, dal 1996 ad oggi, sono stati effettuati nella regione balcanica interventi per oltre 300 miliardi, cui si aggiungono i circa 700 stanziati per la sola Albania dal 1997 ad oggi, dei quali oltre 300 già spesi.

Lo sforzo dell'Italia nei Balcani non ha precedenti, in termini politico-diplomatici, oltre che militari e di cooperazione, nella storia della Penisola. In quella regione si esercitano responsabilità di primo piano motivate dalla vicinanza geografica e da una consuetudine di rapporti storici, economici e culturali. Si tratta di responsabilità che attengono alla stessa sicurezza dell'Italia ed a quella dell'Europa, cui noi ed i popoli di quella regione apparteniamo.

Quello che si persegue, con i *partners* europei ed atlantici, è un disegno impegnativo ed ambizioso: un disegno che comporta la ricerca perseverante, non priva qualche volta di incertezze, dei modi migliori per favorire ed accelerare i tempi della stabilizzazione democratica. Insomma, nei Balcani si promuove uno scenario di cambiamenti strutturali, i cui risultati potranno essere misurati soltanto in una prospettiva di lungo periodo.

È in questo più ampio quadro dell'azione di politica estera, di sicurezza ed economica, che si inserisce l'impegno militare nel sud-est europeo e, più in particolare, in Kosovo. Di recente, sono state espresse preoccupazioni sulla situazione nella regione, e, in particolare, sulla presenza italiana nei Balcani.

Il riaccendersi di scontri, di tensioni e violenze fra la popolazione kosovara-albanese e la minoranza serba nell'area di Kosovska Mitrovika, ha purtroppo riportato scene di intolleranza reciproca e di sedimentate contrapposizioni etniche che, forse, con troppa ingenuità e facile entusiasmo si era pensato fossero state sopite dopo l'intervento internazionale. Ci si dovrà invece abituare ad una presenza di lunga durata da parte della Comunità internazionale nel Kosovo, incluse le forze alleate, perché a similitudine di quanto accaduto in Bosnia, l'avvio di una stagione di reale pacificazione e convivenza configura un cammino complesso non percorribile senza un contributo militare esterno, a garanzia del rispetto del diritto e del funzionamento delle istituzioni politiche e amministrative locali.

La presenza internazionale nella regione balcanica va così assumendo un profilo diverso rispetto a quello sviluppato all'inizio della missione, e in essa riveste crescente rilevanza lo svolgimento di compiti di controllo del territorio, di prevenzione di atti di violenza, di mantenimento dell'ordine pubblico, di repressione della illegalità diffusa e della criminalità organizzata. In questo contesto di stabilizzazione della presenza internazionale è sicuramente lecito e doveroso riflettere sulle finalità e sugli sbocchi politici delle missioni in corso, sulle loro prospettive, sulle scelte da fare, sulla condivisione di oneri e responsabilità fra i Paesi partecipanti.

Il Ministro si sofferma, quindi, sulla vicenda del generale Mazzaroli, in merito alla quale ha già riferito il 29 febbraio alla Commissione Difesa della Camera.

Il generale Mazzaroli ha maturato una esperienza di particolare significato come vice Comandante della KFOR e le sue valutazioni sulla questione kosovara, e su come gestirla, avrebbero certamente potuto trovare tempi e modi più giusti di riflessione e valorizzazione. Ma non è per le sue valutazioni di carattere generale che il generale Mazzaroli è stato anticipatamente sostituito nel suo incarico.

Particolarmente grave ed inaccettabile nelle dichiarazioni del generale Mazzaroli sono stati invece i suoi giudizi fortemente critici su ruolo, funzioni, comportamento e quindi professionalità dei contingenti di alcuni dei nostri principali alleati. Con le critiche mosse al comportamento dei contingenti di alcuni dei principali alleati, il generale Mazzaroli ha indubbiamente generato una grave incrinatura nel rapporto di fiducia tra il suo ruolo di vice Comandante di KFOR, quindi una posizione vicaria di alta responsabilità, e le forze multinazionali che dal Comando di KFOR dipendono, ma anche tra lui stesso e gli alti Ufficiali che del Quartier Generale di KFOR fanno parte, *in primis* il suo Comandante, il generale tedesco Reinhardt e gli altri ufficiali americani, francesi, spagnoli, inglesi e delle altre nazionalità che a lui sono subordinati nella catena di comando del Quartier Generale di KFOR.

L'impegno e la presenza militare nei Balcani, di elevato profilo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, comporta anche l'assunzione di crescenti responsabilità nell'ambito delle missioni NATO, in particolare nel quadro delle future rotazioni del Quartier Generale di KFOR. In tale contesto le dichiarazioni del generale Mazzaroli non solo rappresentano una inaccettabile caduta di giudizio e di stile, ma finiscono anche col ledere proprio quegli interessi in nome dei quali il generale Mazzaroli ha ritenuto di rilasciare l'intervista. Ritiene quindi che la decisione presa autonomamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Arpino, in pieno sintonia con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Cervoni, di sostituire anticipatamente il generale Mazzaroli nel suo incarico di vice Comandante di KFOR, avvertendo le Autorità militari alleate, sia stata una scelta giusta e tempestiva, e che pienamente condivide.

La presenza italiana in Kosovo è rilevante e si coniuga con lo schieramento in Bosnia, nell'ambito di SFOR, ed in Albania, nell'ambito della Zona di Comunicazione Ovest (COMM-Z-W), che garantisce i collegamenti terrestri fra il Kosovo e l'Albania e, quindi, con le rotte di rifornimento marittimo. In Kosovo è in corso l'avvicendamento tra i reparti della Brigata «Ariete» e quelli della «Garibaldi», i cui militari al comando del generale Villani, ritornano dopo nove mesi in quel settore Ovest che avevano per primi raggiunto e reso sicuro nel giugno dello scorso anno. Attualmente il contributo a KFOR ammonta ad oltre 6.500 uomini, suddivisi tra il teatro kosovaro, propriamente detto, e le aree di sostegno logistico in Macedonia ed Albania. Un rilevante contributo addizionale è dato dal Genio ferroviari che ha provveduto alle attività di ripristino dell'intera rete

ferroviaria locale, ossatura portante, insieme ai ben più difficoltosi collegamenti stradali, della rete di trasporto locale. Anche il contributo dell'Aeronautica in territorio kosovaro è di tutto rilievo, in particolare con il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto di Djakovica, posto al centro del settore italiano e punto di ingresso importante per le esigenze logistiche del contingente italiano e più in generale delle Forze di KFOR nel settore occidentale. Nei prossimi mesi, inoltre, si dovrà subentrare ai britannici nella gestione dell'aeroporto di Pristina e nel controllo dello spazio aereo sul Kosovo. Non meno significativo è il contributo della Marina, con l'oscuro, ma essenziale lavoro di rifornimento logistico via mare alle nostre forze schierate in teatro, ma anche con lo schieramento sul terreno dei Fanti di marina del Reggimento «San Marco». Precisa che nei prossimi giorni, 300 uomini del «San Marco» ritorneranno nuovamente in Kosovo quale parte significativa del rischieramento della Riserva Strategica di teatro per il rafforzamento di KFOR, richiesto dal generale Clark, a seguito delle crescenti tensioni nell'area settentrionale di Kosovska Mitrovica ed in quella sud-orientale confinante con la Valle di Presevo.

Il senatore JACCHIA chiede di sapere se quel contingente sia da intendersi come aggiuntivo rispetto all'attuale consistenza delle forze italiane colà dispiegate.

Il ministro MATTARELLA risponde affermativamente e soggiunge che i Carabinieri (la prossima quarta Forza armata) assolvono un ruolo centrale nell'ambito della Unità Multinazionale specializzata, la MSU, in Kosovo ed in Bosnia con oltre 600 uomini.

L'esperienza dell'Arma dei Carabinieri e di altre forze di polizia a connotazione militare dei paesi alleati, si sta rivelando particolarmente preziosa per colmare il *deficit* di sicurezza nell'ordine pubblico, per combattere la criminalità organizzata e l'illegalità diffusa, in situazioni di alto rischio ambientale. Ancora pochi giorni fa, il generale Clark nel rappresentare l'esigenza di rafforzamento di KFOR, ha richiesto anche un potenziamento della MSU a guida italiana. Come si vede, quindi, il contributo delle Forze armate italiane è di primissimo livello sia per quantità che per qualità e diversificazione dei settori di impegno, con uno spettro di presenza e di partecipazione a 360 gradi, unica nel suo genere, che riscuote l'apprezzamento ed il consenso unanime di tutti i nostri alleati. Un consenso ed un apprezzamento che gli è stato ribadito dal collega britannico Hoon, incontrato ieri a Londra. È in questo contesto che si inserisce la prospettiva della probabile assegnazione ad un italiano del Comando della KFOR alla fine di quest'anno.

In conclusione, la situazione in Kosovo e nell'intero sud-est europeo non si presta a rapide soluzioni o facili disimpegni. Al contrario, vi è un lavoro di lungo periodo da compiere, di ricostruzione politica, istituzionale, economica e sociale, che richiede tempo ed impegno da parte della Comunità internazionale. Sebbene ancora molto, forse il più, resti da fare, l'intervento militare dell'Alleanza si è dimostrato necessario e ha posto le

premesse perché quel che resta da fare, cioè la ricostruzione civile della regione, possa essere fatto.

Tuttavia, sono stati già conseguiti risultati di alta valenza etica ed umanitaria. Un anno fa, nel marzo del '99, quando le violenze più brutali imperversavano in Kosovo, era in atto una campagna di sistematica pulizia etnica e di espulsione di una intera popolazione dalle proprie terre, con oltre un milione di persone in marcia verso l'Albania e la Macedonia. Proprio in questi giorni sono riapparse sui mezzi di informazione le immagini di quella umanità dolente in cammino verso l'Albania e la Macedonia. Oggi i profughi sono tornati nelle loro terre, molti nelle loro case e se la violenza non è ancora debellata, è certamente stata contenuta, e di molto, rispetto ad un anno fa. Non sono risultati da poco; al contrario, sono risultati di cui la Comunità internazionale deve essere consapevole e fiera.

Molto restava da fare anche in Bosnia, alla fine del 1996, dopo un anno dall'intervento NATO del Dicembre 1995. Ebbene oggi, a cinque anni di distanza, la Bosnia è un paese molto diverso. In Bosnia, si è avviato un processo positivo, anche se segnato da tempi lunghi, purché la Comunità internazionale non abbandoni o allenti il suo impegno. Lo stesso si potrà fare per la realtà kosovara che è suscettibile di evoluzione positiva verso un modello di pluralismo etnico e culturale, sorretto da forme di autogoverno ancora da definire, purché lo stesso e la presenza internazionali si mantengano e si intensifichino. Al cuore del problema del sud-est europeo sta lo sviluppo democratico della Serbia. Questo è il nodo focale del problema balcanico e rappresenta un passaggio obbligato per l'avvio di nuove politiche di pacificazione e sviluppo economico in tutta la regione. Occorre uno sviluppo democratico, inteso anche in senso culturale, che liberi la Serbia, le sue istituzioni e la società civile dai fantasmi del passato e da un nazionalismo anacronistico ed inaccettabile. Un'alternativa democratica all'attuale regime diviene un passaggio necessario per «portare» i Balcani in Europa. Quanto successo di recente in Croazia e le incoraggianti prospettive di rapido riavvicinamento di quel paese alle istituzioni Euro-Atlantiche, possono costituire un modello positivo anche per la Serbia.

Si apre la discussione sulle dichiarazioni rese dal Ministro.

Il senatore JACCHIA, espresso apprezzamento per la sollecitudine del Ministro nel riferire in Commissione e per quanto dichiarato sul generale Mazzaroli, chiede di approfondire la notizia circa l'invio di 300 uomini del San Marco e le relative conseguenze in termini politico-militari. In altre parole, chiede di sapere quale sia la posizione italiana nello scacchiere balcanico, se sia confermata quella elaborata in tempi recenti o se siano introdotte innovazioni alla luce dei recenti episodi di turbolenza di carattere etnico.

Il ministro MATTARELLA precisa che l'uso del reggimento San Marco, già attestato in passato fra le forze in riserva, non incide sulla qualità dell'impegno italiano.

Il senatore SEMENZATO prende spunto dalla notizia recentemente circolata sulla stampa e relativa all'utilizzo ingente (10 tonnellate) nei Balcani di uranio impoverito da parte delle Forze alleate sotto forma di polvere in proiettili sganciati. Paventa pertanto il rischio di contaminazione dei militari italiani e dei volontari colà impegnati e chiede di sapere, considerata la tossicità clinica, se il Governo italiano abbia predisposto tutte le necessarie misure per prevenire ogni rischio.

Il senatore MANCA, ringraziato il ministro per l'attenzione verso la Commissione difesa, sottolinea l'esigenza di precisare – all'interno di una corretta ricostruzione del quadro internazionale – che il Governo italiano ha potuto operare proprio in forza del senso di responsabilità dell'opposizione parlamentare. Chiede di sapere se non ritenga insoddisfacente l'azione per arginare l'immigrazione clandestina, e, con riferimento alle dichiarazioni del generale Mazzaroli, chiede di sapere – condivise le critiche del ministro – se l'ufficiale fosse stato in grado di esplicitare in altro modo il suo disagio. Ribadisce l'apprezzamento per l'opera dell'MSU, che con l'essenziale partecipazione dei carabinieri costituisce e può costituire in futuro la punta di diamante dell'azione militare italiana all'estero. Da ultimo, auspica che venga espresso un apprezzamento formale in favore del personale militare che, con grande senso di abnegazione, tiene alto l'onore italiano all'estero.

Il senatore PELLICINI domanda al Ministro di tratteggiare i confini dell'azione diplomatico-militare dell'Italia nei Balcani e di delineare i vantaggi che l'Italia ne dovrebbe trarre. Paventa il rischio di una politica estera priva di ritorni per l'Italia, pur così fortemente impegnata in aiuti molto generosi.

Il senatore PALOMBO esprime una valutazione variegata nei confronti del generale Mazzaroli, certo non difendibile per le dichiarazioni rese da vice-comandante KFOR, ma coraggioso nel rinunciare a prospettive di carriera in omaggio ad un'idea. Chiede fermamente al Governo altrettanta coerenza di comportamento anche verso altri funzionari pubblici che, con la copertura di organizzazioni sindacali, esprimono in modo talora scomposto le loro opinioni.

Il PRESIDENTE, per concomitanti impegni dell'Aula, sospende la discussione rinviandola ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

216^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.

La seduta inizia alle ore 20.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERRINI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01057, 3-01204 e 3-03143, presentate in tempi diversi dal senatore Russo Spina (maggio 97, luglio 97 e ottobre 99) e vertenti sulla posizione del carabiniere F. Tassan.

Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, nell'effettuare il calcolo del periodo di aspettativa usufruito dal Carabiniere Tassan ha conteggiato anche i giorni compresi tra il 1° gennaio e l'8 marzo 1996, in quanto le infermità dello stesso, seppur riconosciute dipendenti da causa di servizio, costituiscono alterazioni dello stato di salute differenti dalle ferite o dalle lesioni traumatiche, le uniche legittimate (ai sensi dell'articolo 49 del dpr 31 luglio 1995, n. 395) a non essere computate ai fini del calcolo del periodo massimo di aspettativa.

Per quanto attiene al giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato del signor Tassan, emesso dalla Commissione medica ospedaliera di Padova a decorrere dall'11 maggio 1996, esso è intervenuto dopo che l'interessato aveva già fruito dei due anni di aspettativa. Pertanto, l'adozione del provvedimento di collocamento in congedo adottato dall'Arma dei Carabinieri prescinde da qualsiasi valutazione discrezionale per espressa previsione dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 1961, n.1168, che così recita: «il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità».

A seguito delle determinazioni del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, il signor Tassan ha impugnato i decreti di collocamento in aspettativa e di congedo innanzi al TAR del Veneto, che, con sentenza n. 1523 dell'11 novembre 1997, emessa dopo aver acquisito la documentazione richiesta, ha accolto il ricorso e annullato i due provvedimenti Il

citato Comando generale a sua volta ha proposto appello al Consiglio di Stato, non condividendo l'esito del giudizio di primo grado.

In ordine all'auspicato annullamento da parte della Difesa dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comando generale nei confronti del Tassan osserva che, stante la pendenza del contenzioso innanzi al Consiglio di Stato, non sarebbe opportuna l'assunzione di iniziative che potrebbero poi rivelarsi in contrasto con il giudicato del massimo organo di giustizia amministrativa.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI, nel rispondere anche all'interrogazione n. 3-01058, precisa che il trasferimento del dottor Roberti è stato disposto dal Consiglio della magistratura militare per incompatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. È appena il caso di ricordare come l'atto rientri nella competenza esclusiva del Consiglio della magistratura militare, sull'esercizio della quale né il Governo né il ministro della Difesa possono in alcun modo interferire. Il trasferimento del dottor Roberti è stato disposto dal Consiglio con delibera in data 6 febbraio 1997 a conclusione di una lunga e complessa procedura istruttoria esperita dalla competente commissione referente e sfociata nella decisione anzidetta. Nella delibera sono stati esposti e valutati analiticamente tutti gli episodi che hanno indotto la commissione a proporre al Consiglio il provvedimento di trasferimento del dottor Roberti. Dalle argomentazioni emerge che la situazione di incompatibilità ambientale era riferibile, da un lato a situazioni interne agli uffici giudiziari militari di Padova, dall'altro ai riflessi nell'ambiente esterno. Nel rispetto delle garanzie difensive, il magistrato, assistito da altro magistrato, è stato sentito sia nella fase istruttoria che in sede di discussione davanti al *plenum*. Va sottolineato che tutti i procedimenti già assegnati per la trattazione al dottor Roberti non hanno subito alcuna interruzione per effetto del suo trasferimento ad altra sede, poiché i magistrati in servizio presso la procura militare di Padova garantiscono ampiamente la prosecuzione delle attività di indagine avviate.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI risponde altresì all'interrogazione n. 3-01129 e rappresenta che all'epoca dell'interrogazione, fermo restando il principio di carattere generale della piena equiparazione degli obiettori di coscienza ai militari di leva anche sotto il profilo del diritto a fruire di vitto e alloggio a spese dello Stato (articolo 11 della previgente legge 15 dicembre 1972, n. 772), nel sistema delle convenzioni era prevista la coesistenza di enti obbligati a fornire idonea sistemazione logistica ai giovani obiettori ed enti per i quali tale obbligo non era espressamente sancito.

Tale regime misto non era frutto di una arbitraria applicazione delle norme in vigore, bensì trovava fondamento nel D.P.R. n. 1139 del 1977 di

attuazione della legge n. 772 del 1972, che all'articolo 13 prescriveva che il distacco di giovani obiettori potesse essere disposto soltanto presso enti morali con idonee possibilità di sistemazione logistica, mentre l'articolo 12 dello stesso provvedimento non imponeva analoga condizione per gli enti dipendenti da amministrazioni dello Stato.

Successivamente, a seguito delle pressanti richieste avanzate da alcuni enti di poter utilizzare più obiettori di quanto consentisse la ricettività delle proprie strutture alloggiative, l'amministrazione militare aveva ritenuto che, in presenza di adeguate garanzie di affidabilità degli enti ospitanti (natura pubblica dell'ente, particolare rilievo sociale delle finalità perseguite) e fermo restando il loro obbligo di provvedere alla fornitura di vitto e alloggio per una consistente aliquota di obiettori, potessero essere stipulate nuove convenzioni o ampliate quelle preesistenti senza fornitura di vitto e alloggio per la parte residua degli obiettori richiesti.

Questa possibilità, peraltro in linea con i principi della citata legge n.772 del 1972, era intesa ad evitare eventuali discriminazioni che avrebbero potuto determinarsi tra gli obiettori e i militari di leva, ovvero tra gli stessi giovani chiamati a prestare il servizio sostitutivo civile.

Infatti, nell'ipotesi di capacità ricettiva mista (con e senza vitto e alloggio) la scelta di alloggiare o meno presso l'ente non veniva rimessa al giovane obiettore, bensì all'ente medesimo, che, sulla base della località di residenza dei giovani e delle esigenze di servizio da soddisfare, individuava coloro i quali dovevano permanere in modo continuativo presso la struttura e coloro che potevano invece rientrare al proprio domicilio al termine dell'orario di servizio.

Inoltre, qualora un obiettore interessato a fruire di vitto e alloggio fosse stato assegnato ad un ente non in grado di provvedere alla sua sistemazione, lo stesso avrebbe potuto essere trasferito, a domanda, ad altro ente in grado di soddisfare tali esigenze, proprio allo scopo di evitare disparità di trattamento con i militari di leva al cui sostentamento provvede l'amministrazione militare.

Attualmente, nel contesto di un quadro normativo innovato dalla legge n. 930 del 1998, la competenza della materia è transitata all'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito presso la Presidenza del Consiglio. In questo quadro l'Ufficio ha messo in atto misure dirette a contenere la spesa per la gestione dei giovani obiettori di coscienza nei limiti delle assegnazioni di bilancio. Infatti, al fine di assicurare il rispetto di tali limiti, l'Ufficio nazionale ha rilevato l'opportunità che a partire dal 1° novembre 1999 non venga fornito vitto e alloggio agli obiettori residenti nelle località di servizio, anche nel caso che l'ente di destinazione sia convenzionato per posti con vitto e alloggio, che dovranno essere utilizzati, pertanto, solo per soddisfare le esigenze degli obiettori non residenti.

Tale innovazione è stata tempestivamente diramata dall'Ufficio nazionale a tutti i distretti militari per la successiva divulgazione agli enti convenzionati dislocati nella propria giurisdizione territoriale.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi soddisfatto.

La seduta termina alle ore 20,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

251^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea

(Osservazioni alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo 2000.

Interviene nel dibattito il senatore MARINO, il quale esprime in primo luogo apprezzamento per la relazione del senatore Vegas, concordando nel sottolineare l'esigenza di rivedere funzioni e poteri degli organi istituzionali comunitari, al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo, nonché di riconsiderare il criterio decisionale dell'unanimità. Dopo aver rilevato che è condivisibile la collocazione del Dipartimento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio e dopo aver preso atto che dal vertice di Berlino sono derivati all'Italia vantaggi in termini di spesa agricola per quanto riguarda le quote latte, osserva che rimangono tuttavia penalizzate le colture mediterranee e che in generale emergono conseguenze negative sul piano della contribuzione a seguito della revisione del sistema di finanziamento del bilancio. Nel condividere l'esigenza di stanziamenti più congrui nel bilancio comunitario, esprime l'avviso che l'obiettivo dello sviluppo non possa essere conseguito esclusivamente attraverso una riduzione del prelievo fiscale, obiettivo in sé auspicabile, a condizione che non comporti una riduzione della spesa sociale; né l'aumento dell'occupazione può essere affidato al semplice ricorso allo strumento della flessibilità. Appare invece indispensabile, a

suo avviso, un rilancio della politica di investimenti, soprattutto nel settore delle innovazioni tecnologiche e delle grandi reti infrastrutturali, anche recuperando la proposta, elaborata dal presidente Prodi, di utilizzare le riserve in eccesso delle banche centrali e tenendo conto delle considerazioni del commissario Monti circa il legame tra spese per investimenti ed indebitamento. Un elemento strategico per rilanciare la crescita economica è costituito dalle risorse ambientali e quindi dalle occasioni che possono derivare in termini di sviluppo e di occupazione dalla individuazione di processi produttivi ambientalmente sostenibili. Alla luce delle posizioni espresse nel negoziato di Seattle, che non sembrano tutte sostenute da approcci scientificamente fondati, come ad esempio riguardo agli organismi geneticamente modificati, l'oratore auspica l'osservanza di un maggiore rigore scientifico nei negoziati in materia commerciale, al fine di garantire la necessaria sicurezza e limitare il potere di mercato di coloro che controllano l'offerta. Si sofferma poi sul tema dell'armonizzazione fiscale nell'ambito dell'Unione, segnalando l'esigenza di adottare un certo pragmatismo, nella consapevolezza che lo stesso «pacchetto Monti», di per sé di non facile attuazione, costituisce solo un primo passo per contrastare gli aspetti negativi della concorrenza fiscale nell'Unione. Il Governo deve inoltre farsi carico di un altro specifico problema, già sollevato nel 1971 dall'economista Tobin, relativamente all'eccessiva libertà di movimento dei capitali speculativi e dei conseguenti fenomeni di destabilizzazione. Il volume delle transazioni finanziarie di tipo speculativo è così elevato che la capacità dello stesso Fondo monetario internazionale di intervenire è ridotta ai minimi termini. L'idea elaborata da Tobin di istituire un'imposta sulle transazioni valutarie di natura speculativa potrebbe rilevarsi in tale contesto di grande rilievo, sia per consentire ai Governi nazionali di giocare un ruolo nella programmazione economica, sia per fornire risorse aggiuntive, utilizzabili per affrontare i problemi del lavoro, dello sviluppo, della difesa dell'ambiente, ma anche per contribuire al ridimensionamento del debito dei Paesi in via di sviluppo. Il tema è stato affrontato anche a livello di Parlamento europeo, anche perché si è valutato che un'imposta di bollo aggiuntiva dello 0,05 per cento sul valore delle transazioni finanziarie, qualora applicata a livello internazionale, potrebbe procurare un gettito di circa 225 miliardi di dollari. Pur considerando l'esigenza di un coordinamento internazionale, un'iniziativa dell'Italia in tal senso sarebbe senz'altro opportuna, limitandosi ovviamente all'introduzione nell'ambito europeo di un'imposta sulle transazioni di natura speculativa a breve o brevissima scadenza e comunque non aventi come contropartita il trasferimento di beni o la prestazione di servizi, né le rimesse a familiari da e verso l'estero.

In considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO avverte che la Commissione è convocata domani mercoledì 15 marzo, alle ore 15,45, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

408^a Seduta

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Gambale e Polidoro.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1411) MINARDO ed altri. – *Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) COSTA. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

– **e petizione n. 447 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il sottosegretario GAMBALE, richiamandosi al dibattito svoltosi nell'ultima seduta circa la mancata trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica richiesta sui provvedimenti in titolo dalla Commissione bilancio ai fini dell'espressione del parere, comunica che questa mattina il Ministero della pubblica istruzione ha inviato i dati di sua competenza al Ministero del tesoro e al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio, affinché siano ufficialmente trasmessi alla Commissione bilancio. Nel riconoscere che le difficoltà incontrate nella ricognizione del numero di insegnanti interessati e del numero di ore ef-

fettivamente svolte hanno determinato forti ritardi, testimonia comunque l'impegno del Ministero a concludere positivamente, l'approfondimento, onde consentire una più consapevole valutazione da parte della Commissione bilancio.

Il presidente OSSICINI, ringraziando il Sottosegretario per la sua sollecitudine, osserva che peraltro la Commissione ha già avviato l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti e che le dichiarazioni del Sottosegretario non offrono, allo stato attuale, elementi di cui il dibattito si possa giovare, essendo la preannunciata relazione tecnica diretta non a questa Commissione, bensì alla Commissione bilancio, che – ricorda – non ha fornito nel termine stabilito dal Regolamento il parere richiesto.

La senatrice PAGANO, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, conferma l'impegno a portare a compimento l'*iter* con sollecitudine. Ritiene tuttavia indispensabile che l'esame avvenga sulla base di dati concreti, tanto più che si tratta di un impegno di spesa pari a circa 50-60 miliardi e che coinvolge l'attribuzione di circa 5.000 cattedre. Onde evitare di fornire una risposta esclusivamente demagogica alle forti pressioni esterne e al fine di individuare, al contrario, un percorso che corrisponda realmente all'interesse di una rilevante categoria di lavoratori, propone, a nome del suo Gruppo, un rinvio tecnico dell'esame che consenta di riprendere l'*iter* alla luce del parere che la Commissione bilancio potrà esprimere non appena ricevuta la relazione tecnica del Governo. D'altronde, ricorda, già l'articolo 1 del testo unificato proposto dal relatore (al quale ella stessa ha presentato emendamenti) ha evidenti implicazioni finanziarie e non consente una trattazione che prescindano da una seria quantificazione degli oneri. Ritiene peraltro che già a partire da martedì prossimo la Commissione possa utilmente riprendere l'esame, sulla scorta del parere reso dalla Commissione bilancio.

Il presidente OSSICINI, prima di porre ai voti la proposta di rinvio dell'esame a martedì prossimo avanzata dalla senatrice Pagano, chiede se vi sono dichiarazioni di voto.

Il senatore BEVILACQUA riconosce che il provvedimento ha implicazioni finanziarie, non ritiene tuttavia che ciò possa interrompere l'*iter*, tanto più che una nutrita delegazione della Commissione si recherà all'estero la settimana prossima nell'ambito di una indagine conoscitiva sugli strumenti di tutela dei beni culturali. I successivi appuntamenti politici, dalle elezioni regionali ai *referendum*, inducono altresì a ritenere che il proposto rinvio dell'esame potrebbe essere *sine die*. Dichiarando pertanto il proprio voto contrario alla proposta della senatrice Pagano.

Si esprime invece a favore il senatore BERGONZI, a giudizio del quale gli elementi preannunciati dal Governo rivestono carattere essenziale ai fini di un approfondito esame della questione.

Anche il senatore MONTICONE, pur esprimendo preoccupazione per l'inevitabile allungamento dei tempi, ritiene saggio rinviare l'esame del provvedimento, condividendo l'osservazione della senatrice Pagano sulle innegabili implicazioni finanziarie dell'articolo 1 del testo del relatore. Conferma tuttavia l'impegno del Gruppo del Partito Popolare Italiano a concludere l'esame del provvedimento con rapidità e serietà, prima delle elezioni regionali.

Il relatore BRIGNONE si esprime invece contro la proposta di rinvio, osservando che i dati che saranno trasmessi dal Governo si riferiscono ad una situazione di fatto superata dalla riforma dei cicli scolastici. Gli oneri derivanti dall'insegnamento della religione cattolica vanno infatti ormai valutati in relazione alla collocazione di detto insegnamento nell'ambito del nuovo settennio di base e pertanto appare del tutto superfluo attendere la trasmissione ufficiale della relazione tecnica da parte del Governo.

Il senatore NAVA si pronuncia invece a favore del rinvio, proponendo tuttavia di accantonare solo quegli emendamenti che presentano palesi implicazioni finanziarie (in particolare l'1.5 e l'1.6) e che potranno pertanto essere più utilmente approfonditi alla luce del parere della Commissione bilancio.

Il presidente OSSICINI non ritiene praticabile il suggerimento del senatore Nava; avverte pertanto che porrà ai voti la proposta della senatrice Pagano, chiarendo che l'esame non potrà tuttavia riprendere prima di martedì 28 marzo, a causa del sopralluogo che una delegazione della Commissione condurrà la settimana prossima nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di tutela dei beni culturali nei Paesi europei.

Il relatore BRIGNONE chiede che tale votazione avvenga per appello nominale.

Il senatore MARRI, anche a nome del senatore Pace, aderisce a tale richiesta.

Il PRESIDENTE indice quindi la votazione per appello nominale sulla proposta di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Rispondono sì i senatori: BERGONZI, BISCARDI, BRUNO GARNERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI, MASULLO, MONTICONE, NAVA, PAGANO e PAPPALARDO; rispondono no i senatori: BEVILACQUA, BRIGNONE, MARRI e PACE; si astiene il senatore RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Bo).

La proposta è approvata e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*AFFARE ASSEGNATO***La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore MONTICONE, il quale ricorda anzitutto come, ai primi accenni di impegno dello Stato nei confronti dell'istruzione pubblica avviato con le leggi Casati e Coppino, il mondo ecclesiale abbia inizialmente opposto una forte resistenza, immediatamente seguita da una più generale opposizione al sistema politico dell'Italia liberale. All'inizio del Novecento, il liberalismo giolittiano assunse invece un atteggiamento più morbido nei confronti degli esclusi dal processo unitario, manifestando maggiore tolleranza e attenzione sia nei confronti dei socialisti riformisti che dei cattolici, e da tale atteggiamento derivò tra l'altro un maggiore impegno nei confronti dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. Il 1913 vide poi l'accordo di cattolici e liberali a fini elettorali (il cosiddetto «patto Gentiloni»), che il senatore Monticone ritiene tuttavia non abbia avuto effetti positivi per la crescita del Paese. Esso diede infatti l'avvio ad una pattuizione occulta fra cattolici e liberali, per effetto della quale lo Stato si impegnò ad impartire, nelle scuole pubbliche, una educazione sensibile alle istanze cattoliche. Questo rese tuttavia più difficile l'affermarsi della formazione religiosa come valore autonomo nella coscienza dei cittadini e spianò la strada, dopo la prima guerra mondiale e l'avvento del regime fascista, ad una accentuazione della tendenza pattizia. Nel timore di una riviviscenza liberale ed agnostica, ovvero dell'affermazione delle tesi comuniste, la Chiesa accettò infatti che il regime fascista si ergesse a tutela della religione cattolica, sia pure con uno spirito ben diverso da quello che aveva animato il patto Gentiloni.

Fu poi il Concordato del 1929, ricorda ancora il senatore Monticone, ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni scolastiche pubbliche. La Costituzione repubblicana del 1948 superò tuttavia l'orizzonte concordatario, testimoniando che il valore della formazione cristiana era divenuto parte integrante del substrato civile italiano, al di là degli schieramenti culturali ed ideologici. Fu tuttavia solo con il Concilio Vaticano II che tale diversa prospettiva ebbe modo di affermarsi anche nel mondo ecclesiastico. Dal 1948 al 1965 l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche fu infatti impartito prevalentemente da religiosi, con venature anche catechistiche, in un contesto che peraltro poteva considerarsi naturalmente cristiano.

A partire dagli anni Sessanta, anche a seguito del diverso rapporto fra istituzioni ecclesiastiche e società civile affermatosi con il Concilio Vaticano II, si avviò invece un processo di secolarizzazione che mutò profondamente il contesto sociale italiano offuscandone i caratteri naturalmente

cristiani. In tale ottica, qualunque forma di catechesi divenne fortemente marcata in senso ecclesiastico e tacciata di essere volta all'acquisizione del consenso. Emerse così, sia da parte dello Stato che da parte della Chiesa, l'esigenza di rivedere il sistema concordatario, che approdò all'Intesa del 1984. Si registrò altresì un processo di progressiva laicizzazione degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole statali ed una corrispondente modifica dei contenuti dell'insegnamento stesso. Con un approccio assai diverso alla formazione religiosa rispetto al passato, i nuovi insegnanti laici di religione iniziarono infatti un percorso didattico alternativo, partendo dalla realtà sociale per arrivare a valori di fondo unanimemente condivisi, fra cui, in primo luogo, quelli democratici.

Indi, con la frantumazione della società registratasi a partire dagli anni Ottanta, si è definitivamente persa ogni venatura di catechismo nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Al contrario, quasi a rivalse storica della mancata partecipazione dei cattolici alla formazione dell'unità nazionale, l'insegnamento della religione cattolica ha recato un significativo contributo alla formazione delle basi dello spirito democratico italiano, e da parte di una corrente di pensiero cattolica si è sostenuto che l'insegnamento della religione non debba esaurirsi nella trasmissione dei valori cattolici, ma debba sostanziarsi in un più generale insegnamento della cultura religiosa, quale struttura portante anche di una società laica.

Il senatore Monticone conclude il proprio intervento ribadendo che l'insegnamento della religione cattolica rappresenta ormai una scelta culturale del tutto indipendente dalla pratica religiosa e, avvalendosi di contenuti innovativi strettamente connessi alla realtà sociale, reca un arricchimento importante per tutti i cittadini, indipendentemente dal loro credo religioso. Auspica pertanto che tale insegnamento non venga marginalizzato dalla riforma dei cicli scolastici recentemente approvata dal Parlamento, quasi fosse il residuo di un'epoca storica ormai conclusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

357^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4173) Riordino del sistema tariffario di servizi di autotrasporto merci

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Contratto di programma e di servizio da stipularsi con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 644)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Rinvio dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 15 marzo 2000, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, nonché per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03350 del senatore Minardo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

332^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 4473, ad essa trasmessa riferiti al testo del decreto-legge n. 21 del 2000, propone di iniziare i lavori con l'esame del disegno di legge n. 3358.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che tutti gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 gennaio scorso) sono stati illustrati, che gli ordini del giorno erano stati già precedentemente illustrati, e che il relatore, nella seduta dell'8 febbraio scorso, ha espresso il proprio parere sugli emendamenti e sugli ordini del giorno all'esame della Commissione.

Dà quindi la parola al Rappresentante del Governo, per l'espressione del parere sugli emendamenti stessi.

Il sottosegretario DI NARDO esprime parere contrario sugli emendamenti 01.100, 1.100, 2.102, 3.101, 4.101, 5.101, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 7.101, 8.101, 8.1, 8.0.206, 8.0.208, 8.0.207, 10.101, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.203, 10.0.204.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 4.1, 4.102, 4.2, 5.100, 8.100, 8.0.202, 8.0.203, 8.0.200 (nuovo testo), riformulato per tener conto del parere espresso dalla 5^a Commissione, 8.0.201, 8.0.204, 8.0.205, 10.100, 10.102, 10.0.201, 10.0.202.

Il senatore BARRILE riformula l'emendamento 7.100 (7.100 nuovo testo).

Il sottosegretario DI NARDO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.100 (nuovo testo).

Il sottosegretario accetta poi come raccomandazione gli ordini del giorno 0/3358/3/9, 0/3358/4/9, 0/3358/2/9 e 0/3358/1/9; esprime invece parere contrario sull'ordine del giorno 0/3358/5/9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale con il quale vengono ripartiti i fondi stanziati dal Capitolo 1661, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 632)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso.

Ad integrazione di quanto già osservato nella scorsa seduta, il relatore SARACCO dà conto analiticamente dei fondi ripartiti tra l'Istituto nazionale di economia agraria, gli enti e gli uffici internazionali, gli enti per iniziative su problemi agricoli, il Centro di specializzazione ricerche di Portici, l'Istituto nazionale della nutrizione, la Federazione italiana pesca sportiva. Si sofferma quindi sulla cifra assegnata per la tenuta dei libri genealogici, puntualizzando che che, rispetto alla ripartizione dell'anno precedente, non è prevista alcuna riduzione delle risorse assegnate. Egli fa presente che gli enti beneficiari dei contributi hanno presentato, come prevede la legge, i conti consuntivi, e che gli stanziamenti corrispondono a quanto già ripartito lo scorso anno.

Per ciò che concerne il contributo agli enti che pongono in essere interventi su problemi agricoli, egli sottolinea l'importanza di una azione preventiva di contrasto alla «flavescenza dorata».

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il Sottosegretario per aver integrato la documentazione relativa al provvedimento in esame.

Il senatore CUSIMANO, per meglio valutare la proposta governativa, ritiene opportuno conoscere i dati presentati a consuntivo da parte degli enti finanziati.

Dopo un ulteriore intervento del RELATORE, il sottosegretario DI NARDO ribadisce che gli enti hanno presentato i conti consuntivi in parola.

Il presidente SCIVOLETTO, dopo aver invitato il sottosegretario a compiere una verifica circa la richiesta avanzata dal senatore Cusimano, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha illustrato gli emendamenti 1.1 e 1.2, si dà per illustrato l'emendamento 1.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ITER DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 4204 E CONNESSI, DEL DISEGNO DI LEGGE N. 69 E CONNESSI, NONCHÈ DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1572 E CONNESSI

Il senatore MURINEDDU sollecita l'esame del testo sulla «flavescenza dorata» (A.S. 4202, 4210, 4241 e 4329), nonché dei disegni di legge nn. 69 e congiunti.

Il senatore PREDÀ sollecita l'esame del testo unificato dei disegni di legge di riforma del Fondo di solidarietà nazionale.

Il presidente SCIVOLETTO prende atto di tali richieste.

SULLA GRAVE CRISI IDRICA CHE HA COLPITO LA SARDEGNA

Il senatore MURINEDDU, dopo aver ricordato la grave situazione di siccità che ha colpito la Sardegna, sollecita un intervento in materia, anche promuovendo uno specifico strumento di indirizzo in Assemblea.

Il senatore RECCIA concorda con la preoccupazione espressa dal senatore Murineddu, sottolineando peraltro l'esigenza di migliorare il coordinamento tra le molteplici iniziative condotte in Sardegna per contrastare il fenomeno della siccità.

Il presidente SCIVOLETTO ritiene opportuno investire di tale delicata questione l'Assemblea, anche mediante la presentazione di uno specifico strumento di indirizzo.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358**Art. 7.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 – (*Sanzioni amministrative accessorie*). – 1. Alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere *a*) e *b*), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a*) la confisca del pescato;
- b*) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;
- c*) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

2. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì:

- a*) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stata commessa la violazione. qualora la successiva violazione sia commessa mediante l'uso di navi o galleggianti diversi da quelli con i quali fu commessa la precedente violazione, la sospensione si applica in eguale misura ad entrambi;
- b*) la chiusura dell'esercizio commerciale da cinque a quindici giorni, da parte della competente autorità amministrativa;

3. In caso di prima violazione accertata delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), da parte di navi autorizzate all'uso della rete da posta derivante, è disposta la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese; in caso di seconda violazione, è disposta la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a tre mesi; in caso di terza viola-

zione, è disposta la cancellazione definitiva sulla licenza di pesca dell'autorizzazione dell'uso delle reti da posta derivante;

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è inoltre disposta l'inammissibilità ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per iniziative strutturali per la durata di tre anni».

7.100 (nuovo testo)

BARRILE, *relatore*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4473**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "negli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001".

b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001"».

1.1

CUSIMANO, RECCIA, BUCCI, BETTAMIO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, e in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.».

1.2

CUSIMANO, RECCIA, BUCCI, BETTAMIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il numero 103 della Tabella A parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive integrazioni e modificazioni, è sostituito dal seguente:

«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini irrigui agricoli, nonché per imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi

liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

1.0.1

GUBERT

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

297^a Seduta

Presidenza del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 19,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DEMASI chiede al Presidente di accertare, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento, la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, necessaria per dare regolare inizio alla seduta.

Il presidente CAPONI risponde che tale accertamento è stato già effettuato, sulla base della prassi conforme, riscontrando le firme apposte sull'apposito foglio.

Il senatore DEMASI dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale contesta l'esistenza del numero legale e pertanto abbandona i lavori.

Il presidente CAPONI, espresso rammarico per la decisione del senatore Demasi, ricorda che, anche a voler riscontrare la presenza dei senatori senza l'ausilio del foglio firme, il numero legale per l'inizio dei lavori sarebbe stato ampiamente raggiunto.

Il senatore LARIZZA sollecita la ripresa dell'indagine conoscitiva sulle strategie industriali della Fiat-Auto, allo scopo di compiere nuovamente audizioni di dirigenti di tale azienda: le recenti vicende dell'accordo con la *General Motors* comportano infatti la necessità di verificare nuovamente le prospettive del settore auto in Italia dopo tali importanti sviluppi.

Il senatore SELLA di MONTELUCE si associa alla richiesta testè avanzata.

Il presidente CAPONI, non facendosi osservazioni, assicura che saranno compiuti tutti i passi necessari per svolgere le richieste audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 643)

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Si apre la discussione generale, nella quale il senatore MICELE esprime apprezzamento per le misure di attuazione della legislazione varata nel 1998 sulle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'industria, la cui confluenza in un unico fondo consente di migliorare la gestione di attività imprenditoriali femminili, di attività di completamento degli interventi nelle aree terremotate dell'Umbria e delle Marche, di attività di rottamazione. Auspica che il parere favorevole sia corredato di un'osservazione tesa ad assicurare congrue risorse per la prosecuzione dell'attività dei consorzi di sviluppo industriale in Campania e Basilicata, ai sensi della legge n. 219 del 1981, fino all'insediamento delle nuove aziende previste nei contratti d'area.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, lamentata l'estrema modestia delle risorse destinate alla ricerca, giudica sorprendente che circa 4.000 miliardi siano destinati all'industria aeronautica: non solo si concentra il flusso di cassa sulle due aziende capofila (Alenia e Fiat Avio), ma si ignora che la natura strategica di tale settore è abbondantemente superata: l'indotto aeronautico, infatti, ha una ricaduta occupazionale assai più bassa di certi settori all'avanguardia come le biotecnologie. Ciò conferma la sperequazione esistente nella politica industriale condotta dal Governo italiano, caratterizzata anche da una evidente frammentazione in forme di incentivazione settoriale.

Chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore LARIZZA, proponendo un parere favorevole con l'osservazione suggerita dal senatore Micele; confuta poi i rilievi del senatore Sella di Monteluca, dichiarando che la ristrutturazione dell'industria della difesa e di quella aeronautica fa assumere a tali industrie valenze internazionali che costituiscono opportunità da non tralasciare.

Replica agli intervenuti il sottosegretario MORGANDO, che concorda con la richiesta di una adeguata considerazione dei consorzi di sviluppo industriale in Campania e Basilicata, purchè si tenga presente l'obiettivo di renderli in futuro autosufficienti da forme di contribuzione pubblica. La lamentata modestia dell'entità dei fondi destinati all'innovazione tecnologica, poi, deriva direttamente dalla legge istitutiva del fondo rotativo, almeno per la parte rimasta nella disponibilità del suo dicastero; peraltro, un certo incremento è prevedibile con il recupero di risorse finanziarie che nel corso dell'anno avverrà per la revoca di incentivi già deliberati e mai utilizzati per la mancata realizzazione dei relativi progetti.

È vero che la materia degli incentivi è caratterizzata da notevole frammentazione, ma la recente normativa prevede che tutte le pubbliche amministrazioni facciano confluire in un unico fondo le risorse a ciò finalizzate: per quanto lo riguarda il Ministero dell'industria sta solo anticipando questa soluzione mediante lo schema di decreto in titolo. Infine, il riparto a favore dell'industria aeronautica deriva da apposite disposizioni di legge: le risorse in esse previste, lungi dall'apparire sperequate, corrispondono ad un'esigenza di valorizzazione dell'industria spaziale che, nei paesi maggiormente sviluppati, è il banco di prova della capacità innovativa del sistema tecnologico.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore SELLA di MONTELUCE, il presidente CAPONI, riscontrata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di conferire mandato al senatore Larizza di redigere parere favorevole con le osservazioni da lui accolte in sede di replica.

Tale proposta è approvata a maggioranza dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

435^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4491) *Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 marzo 2000.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà, per la seduta odierna, il senatore Duva, relatore sul disegno di legge in titolo, impossibilitato ad essere presente. Avverte altresì che non sono stati presentati emendamenti e, constatato che non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, la dichiara chiusa, rinunciando a replicare.

Dopo che anche il sottosegretario CARON ha rinunciato a replicare, e che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto legge n. 31, e di chiedere, se necessario, l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

(4469) Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 marzo 2000.

Interviene nella discussione generale il senatore LAURO, il quale ricorda preliminarmente che il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, nell'allegato 1, concernente le semplificazioni procedurali e i progetti speciali per le pubbliche amministrazioni, contempla, al numero 2.5, un impegno del Governo ad assicurare, nel mercato degli appalti pubblici e delle concessioni, il rispetto delle norme definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e la corretta applicazione delle regole che escludono i fenomeni distorsivi derivanti dall'applicazione del criterio del massimo ribasso che, in questi settori, va a detrimento della qualità e finisce per favorire il lavoro nero e sommerso.

Sulla base di queste premesse, il Governo ha varato il disegno di legge in titolo – inspiegabilmente sottoscritto dal solo Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e non dagli altri Ministri competenti in materia – e tuttavia, a causa della estrema sinteticità della relazione che lo accompagna, è difficile comprendere se esso è effettivamente idoneo a perseguire le finalità enunciate nel Patto del 1998. Si tratta di una problematica comunque già approfondita nel corso della discussione parlamentare sul disegno di legge dal quale è scaturita la legge n. 415 del 1998, nota come *Merloni-ter*, e sulla quale il dibattito è ancora aperto, stante l'esigenza di completare il recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

L'articolo unico che costituisce il disegno di legge all'esame, tuttavia, non sembra tener conto degli orientamenti emersi in passato, ed è formulato in modo tale da accordare un margine di discrezionalità eccessivo agli enti aggiudicatori, con il conseguente rischio di una discontinuità nell'applicazione della normativa, che potrebbe comportare il perpetrarsi dell'ingiustificato privilegio fondato, per taluni soggetti, e segnatamente per le società cooperative, sulla possibilità di avvalersi di particolari condizioni di favore sul versante del costo del lavoro, condizioni tali da determinare, a loro volta, un vantaggio competitivo improprio, con i conseguenti effetti di distorsione della concorrenza e del mercato. Occorrono pertanto disposizioni più chiare, che dettino criteri certi ed obiettivi, e comunque idonee ad assicurare un'effettiva parità tra i soggetti imprenditoriali. A tal fine, il senatore Lauro si riserva di presentare specifici emendamenti, intesi a modificare l'attuale formulazione del disegno di legge, nel senso indicato.

Concludendo il suo intervento, il senatore Lauro propone poi che si tengano audizioni delle parti sociali, anche al fine di verificare se la

fase di concertazione necessariamente propedeutica alla predisposizione del testo del disegno di legge in titolo si sia svolta in modo adeguato.

Il PRESIDENTE, preso atto della proposta da ultimo formulata dal senatore Lauro, ritiene opportuno che essa sia valutata anche in relazione al numero e all'ampiezza degli emendamenti, il termine per la presentazione dei quali scade domani alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

312^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Di Capua.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*

(2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri. (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo 2000.

Il senatore TOMASSINI fa presente al Presidente e alla Commissione che nella 793^a seduta pubblica, svoltasi nella mattinata di giovedì 9 marzo 2000, la Presidenza del Senato ha annunciato che il senatore Valletta si è dimesso dal Gruppo della Sinistra Democratica – L'Ulivo per aderire al Gruppo Misto. Poiché nella seduta notturna della Commissione del 9 marzo scorso e nella seduta antimeridiana del giorno successivo, lo stesso Gruppo Misto era già rappresentato dai senatori titolari o dai loro sostituti, è evidente che il senatore Valletta non ha potuto partecipare alla votazione quale componente di quel Gruppo, e dunque che non era in rappresentanza di alcun Gruppo Parlamentare. A suo parere quindi le votazioni svoltesi nelle due sedute suddette dovrebbero essere ripetute.

Concordano i senatori RONCONI e LEONI.

Il presidente CARELLA fa presente che il cambiamento di Gruppo da parte di un senatore non determina l'automatica cessazione di questi dalla Commissione di cui fa parte, cessazione che avviene solo dopo che sono state comunicate alla Presidenza del Senato le decisioni dei singoli Gruppi – quello da cui il senatore si è dimesso e quello di cui egli è entrato a far parte – in ordine alle modifiche di composizione delle Commissioni. Diversamente si dovrebbe ammettere, in palese contrasto con il Regolamento, che vi possa essere un senatore che, almeno per un certo tempo, non fa parte di alcuna Commissione permanente.

Concorda il senatore RUSSO SPENA il quale conferma come la costante prassi del Senato sia nel senso di risolvere questo problema con lo strumento della *prorogatio*. Ciò non di meno resta il problema politico di garantire al più presto il ripristino dei corretti rapporti numerici in Commissione, problema peraltro che non è certamente di competenza del presidente Carella.

Il senatore CAMPUS ritiene che la questione sollevata dal senatore Tomassini non sia priva di valore politico, ma ammette che la sua soluzione non entri tra i poteri del presidente Carella. Egli ritiene peraltro

che sarebbe opportuno, prima dell'inizio dei lavori, un appello nominale per verificare i senatori presenti.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Campus che tale appello, non collegato ad un voto, non avrebbe alcun effetto se non quello di fotografare la situazione esistente in un determinato momento. La proposta non è pertanto accettabile.

Il senatore GIARETTA, nel concordare con quanto affermato dal presidente Carella, auspica che la rappresentanza proporzionale dei Gruppi in Commissione venga rapidamente ripristinata.

Il presidente CARELLA ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva terminato di esaminare gli emendamenti all'articolo 4.

Avverte quindi che si passerà alla votazione dell'articolo 4 nel testo modificato.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia all'articolo 4.

La sua parte politica non condivide certamente le modifiche apportate ai commi 1 e 2; tuttavia esse non sono sufficienti a giustificare la reiezione di una norma che reca una delle disposizioni qualificanti dell'intero articolato, e cioè il divieto della fecondazione cosiddetta eterologa.

In proposito egli fa presente come tale divieto abbia solide fondamenta nella sistematica del diritto italiano, ed in particolare nell'articolo 30 della Costituzione che determina una serie di obblighi a carico dei genitori nei confronti dei figli, anche se nati fuori del matrimonio; è quindi evidente che la fonte di tali obblighi, non potendo essere la maternità o la paternità giuridica, è da ricercarsi nella genitorialità biologica.

Non va poi sottaciuto il rischio che, codificando la possibilità di progettare la procreazione di un bambino con l'uso di un patrimonio genetico diverso da quello della coppia, si legittimi surrettiziamente una pericolosa cultura eugenetica che consenta la selezione e determinazione delle caratteristiche antropologiche dei figli, di cui è evidente l'estraneità ai valori umanistici sui quali si fonda la società italiana.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale all'articolo 4. Egli peraltro esprime l'auspicio che l'articolo stesso possa essere modificato, in sede di discussione in Assemblea, in modo da ripristinare integralmente il testo approvato dalla Camera dei deputati. È infatti evidente che la riformulazione del comma 1 – certamente ispirata da un punto di vista rispettabile come quello di chi vuole estendere l'applicabilità delle tecniche di fecondazione assistita al caso di malattie trasmissibili – sembra implicitamente consentire il ricorso a quella fecondazione eterologa il cui divieto è stato poi confermato dalla reiezione degli emendamenti al comma 3.

L'oratore si sofferma sul ritiro dell'emendamento 4.55 da parte del relatore, facendo presente come tale modifica sarebbe stata sicuramente apprezzabile, mancando nel testo in esame un'espressa proibizione della maternità surrogata, che come è noto è stata consentita dalla recente sentenza di un giudice che si è servito della perizia di una sedicente esperta che, nel suo sito internet, si qualifica come studiosa di magia e astrologia. Il ritiro dell'emendamento è pertanto a suo parere discutibile, anche se egli ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati contenga sufficienti garanzie, sia perché all'articolo 9 vieta alla donna che sia ricorsa a tecniche di procreazione assistita di esercitare la facoltà di non essere nominata, sia perché le linee guida previste dall'articolo 7 – e su questo egli si appella al Governo – ben potrebbero essere la sede per ribadire il divieto di tale metodica.

Il relatore CARELLA fa presente al senatore Campus che, in realtà, al di là delle disposizioni da lui richiamate, il testo approvato dalla Camera dei deputati vieta esplicitamente la surrogazione di maternità al comma 1 dell'articolo 12; egli ha pertanto ritirato l'emendamento 4.55 in quanto, pur ritenendo necessaria una regolamentazione più puntuale del divieto di maternità surrogata, ha ritenuto che questa debba essere introdotta con gli emendamenti da lui presentati allo stesso articolo 12.

Il senatore LORENZI annuncia il suo voto favorevole all'articolo 4.

Egli ribadisce peraltro l'osservazione da lui fatta nella seduta di venerdì scorso – e della quale la Commissione sembra non aver tenuto alcun conto – circa quella che si manifesta come un'insanabile contraddizione fra il divieto di ricorso alle tecniche di fecondazione di tipo eterologo stabilito dall'articolo 4 e l'articolo 16 che, consentendo l'adozione di gran parte dei circa 200.000 embrioni congelati attualmente esistenti, determinerà di fatto la possibilità di un ricorso generalizzato e per molti anni ad una forma di fecondazione eterologa. Certamente egli comprende come vi sia un problema posto dalla soppressione degli embrioni, ma questo va risolto senza aggirare i principi della legge, né si può sottovalutare il fatto che, volendo percorrere fino in fondo la tutela della vita in potenza, bisognerebbe anche valutare l'opportunità di tutelare non solo gli embrioni ma anche i gameti.

Egli ritiene quindi, e a tempo debito lo proporrà, che sia necessario sopprimere o stralciare l'articolo 16, al fine di evitare il surrettizio ricorso a quelle tecniche di fecondazione eterologa che rappresentano una vera e propria violenza alla natura, determinando la fusione di gameti che altrimenti mai si sarebbero incontrati, ed impedendo il funzionamento di quel meccanismo di selezione naturale la cui necessità, a suo parere, è di fatto ormai riconosciuto anche dalla Chiesa cattolica, nel quadro di quella grande operazione culturale di ricomposizione fra religione e scienza che è attualmente in corso.

Prende la parola il senatore ZILIO il quale dichiara, a nome del Gruppo dei Popolari, il voto favorevole sull'articolo 4, come emendato dalla Commissione, pur auspicando che in sede di Assemblea venga ripristinato il testo approvato dalla Camera dei deputati. Con riferimento alle considerazioni esposte dal senatore Lorenzi in merito ad una presunta contraddizione tra il divieto di fecondazione cosiddetta eterologa e le disposizioni concernenti l'adottabilità degli embrioni di cui all'articolo 16, fa presente che il disegno di legge in esame affronta il delicato problema degli embrioni distinguendo opportunamente tra la normativa che deve valere per il futuro da quella che invece si riferisce a situazioni pregresse: così, mentre il comma 4 dell'articolo 13 stabilisce il divieto di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre, per quanto concerne invece i circa 200.000 embrioni già esistenti e crioconservati, vengono dettate le disposizioni di cui all'articolo 16, volte a consentire che la potenzialità di vita insita nell'embrione possa, almeno in qualche caso, trovare una concreta realizzazione. Condividendo l'opinione in precedenza espressa dal senatore Campus, il senatore Zilio ritiene inoltre che la finalità perseguita dall'emendamento 4.55 del relatore, diretta ad inserire un esplicito divieto di qualsiasi forma di maternità surrogata, sia senza dubbio apprezzabile.

Il senatore Roberto NAPOLI sottolinea come l'articolo 4, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra esperienze e posizioni, sia etico-culturali che medico-scientifiche, tra loro indubbiamente diverse. Particolarmente apprezzabili risultano le disposizioni contenute nel comma 2, che fissano i principi di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, tra i quali va ricordato il fine di contenere il loro grado di invasività, obiettivo che deve considerarsi riferito anche alle tecniche di accertamento dello stato di infertilità. Anche il principio della gradualità fissa un limite del tutto opportuno agli interventi, in una prospettiva orientata alla tutela della salute fisica e psicologica della donna.

Il comma 3 – continua il senatore Roberto Napoli – stabilisce il divieto di ricorso a tecniche di tipo eterologo e rappresenta il punto centrale del disegno di legge, frutto di una non facile ricerca di mediazione presso la Camera dei deputati. La scelta di limitare le tecniche consentite a quelle di tipo omologo si ispira con ogni evidenza al fine di affermare il principio dell'integrità della famiglia così come tradizionalmente intesa nella cultura cattolica. A tale riguardo se è degna della massima considerazione la riflessione svolta dal senatore Cò – in base alla quale è opportuno che lo Stato laico si limiti ad assicurare, nelle materie non oggetto di divieti, facoltà che i cittadini sono poi liberi di utilizzare o meno – d'altra parte non può essere messo in discussione che, ove la maggioranza ritenga prevalente una certa impostazione, tale volontà debba essere rispettata. Allo stesso modo, con riferimento a quanti hanno richiamato legislazioni straniere che prevedono la possibilità di far ricorso a tecniche di tipo cosiddetto eterologo, occorre rivendicare con forza il diritto del Parlamento ita-

liano di legiferare in piena autonomia. In conclusione, il senatore Roberto Napoli auspica il mantenimento dell'articolo 4 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il presidente CARELLA, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, nella quale è previsto l'avvio della discussione dei disegni di legge in titolo, prende atto che la Commissione non è nelle condizioni di concluderne l'esame in sede referente. Annuncia quindi che egli interverrà in Assemblea in qualità di Presidente per dar conto dell'andamento dei lavori della Commissione, nel corso dei quali sono stati approvati alcuni emendamenti agli articoli esaminati, registrandosi peraltro in molte votazioni un esito di parità, il che rende evidente come, almeno in sede di Commissione, non sia emersa in riferimento al disegno di legge n. 4048 una chiara maggioranza.

La seduta termina alle ore 15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

402^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4273) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) *DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) *RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) *CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) *SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) *BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) *SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il senatore COLLA ricorda innanzitutto come i deputati della Lega Nord abbiano attivamente collaborato alla stesura del testo del disegno

di legge n. 4273 durante l'esame presso la Commissione ambiente della Camera, in considerazione dell'esigenza di varare quanto prima un intervento legislativo volto a definire norme quadro e criteri di sicurezza per la prevenzione dei danni da inquinamento elettromagnetico; nonostante non vi siano ancora prove certe circa l'insorgenza di forme tumorali in rapporto all'esposizione a campi elettromagnetici, non è comunque possibile, infatti, attendere ancora per effettuare *tests* più accurati, non essendovi dubbio, d'altra parte, sul notevole incremento registratosi negli ultimi anni della diffusione di antenne, tralicci, apparecchi elettrici ed elettronici, telefoni cellulari.

Durante l'esame del provvedimento presso la Commissione ambiente dell'altro ramo del Parlamento, grazie anche al contributo dei parlamentari della Lega, sono state introdotte alcune significative modifiche, specie in materia di sanzioni, nella considerazione che un inasprimento del regime sanzionatorio fosse necessario per scongiurare il rischio di disapplicazione della nuova normativa. Al riguardo, deve esser chiaro che l'eventuale sanzione della disattivazione degli impianti in caso di mancato risanamento deve prescindere dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa, dovendosi inoltre tutelare i diritti degli utenti riguardo all'erogazione del servizio di pubblica utilità. Altro punto qualificante introdotto dalla Camera è quello rappresentato dal termine di dodici anni per il risanamento degli elettrodotti. A quest'ultimo riguardo, peraltro, sarebbe necessario chiarire che i costi dei piani di risanamento non devono in alcun caso determinare incrementi delle tariffe.

Una migliore soluzione dovrebbe poi essere data al problema della ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni, consentendo alle regioni di trattenerne direttamente. Significativo è il riconoscimento dell'opportunità di non conferire troppe deleghe al Governo, anche se è la stessa complessità della materia ad imporre l'adozione di una legge-quadro, con l'inevitabile seguito di decreti attuativi e di regolamenti; importante è comunque che sia stato previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sui decreti da adottare.

Il testo del disegno di legge n. 4273 avrebbe però dovuto contenere criteri più stringenti in merito alla definizione dei parametri massimi di limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità; in altri termini, una legge-quadro in materia dovrebbe contenere cifre concrete entro le quali il Governo possa muoversi per la fissazione dei limiti mentre, per altro verso, sarebbe stato preferibile non sopprimere né il riferimento agli obiettivi di qualità nella redazione dei piani di risanamento degli elettrodotti, né l'articolo relativo al periodo transitorio.

Il senatore Colla conclude preannunciando che i senatori della sua parte non potrebbero che esprimere un voto contrario sull'attuale formulazione degli articoli 4, 6 e 10 del disegno di legge, come approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MANFREDI rileva come il problema dell'inquinamento elettromagnetico sia all'attenzione dell'opinione pubblica, tant'è che il di-

segno di legge n. 4273 mira ad introdurre nell'ordinamento italiano una normativa che si porrebbe come la più avanzata a livello internazionale. Resta però il fatto che l'accertamento delle condizioni di rischio nelle varie situazioni non è ancora univoco e che vi è pertanto il pericolo che l'eccessiva urgenza finisca con l'essere controproducente. Il disegno di legge in questione reca, così, una sorta di delega in bianco per quanto riguarda i criteri e la definizione di valori, mentre ancor prima dell'inizio della discussione presso la Commissione ambiente del Senato il Governo, in attuazione di una mozione approvata dall'altro ramo del Parlamento, ha predisposto due schemi di decreto recanti i limiti concernenti gli impianti fissi. Al riguardo, peraltro, va sottolineato che appare illogica qualsiasi distinzione tra popolazione e lavoratori, potendo comprendersi una differenziazione basata unicamente sull'età. Non si comprende poi per quale ragione il Governo abbia deciso di fissare i limiti di esposizione da 45 a 90 volte più restrittivi rispetto a quelli previsti in sede europea mentre, dal canto suo, la regione Veneto ha previsto limiti ancor più bassi, la cui legittimità è stata sanzionata dalla Corte costituzionale. Sarebbe necessario, a questo punto, evitare che le diverse regioni fissino, ciascuna, propri parametri, prevedendo in ogni caso valori limite minimi e massimi all'interno dei quali le regioni potrebbero collocarsi. In ogni caso, sarebbe demagogico ipotizzare valori più bassi di 1 KV/m, come indicato da una commissione di esperti nominata dalla regione Veneto, anche se probabilmente è sufficiente il limite di 2 KV/m adottato dalla regione Piemonte.

Quanto al testo del disegno di legge, come approvato dalla Camera dei deputati, perplessità desta l'articolo 4 per quanto riguarda la previsione del concerto fra più Ministri, nonché la realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti ed impianti fissi radiotelevisivi e telefonici. Anche l'articolo 5 suscita qualche riserva, specie per ciò che concerne il procedimento di autorizzazione demandato al Ministero dei lavori pubblici, mentre l'articolo 6 prevede l'istituzione dell'ennesimo comitato interministeriale. I catasti nazionale e regionali previsti dagli articoli 7 ed 8, poi, potrebbero determinare controproducenti sovrapposizioni e confusione di ruoli, rischio che si corre per quanto concerne, più in generale, le competenze che vengono ripartite tra Stato, regioni, province e comuni.

Del tutto ingiustificata appare inoltre la previsione in base alla quale i costi del risanamento andrebbero accollati ai proprietari degli impianti, visto che questi ultimi hanno realizzato gli impianti stessi nel rispetto della normativa all'epoca vigente. Serie riserve suscitano infine le disposizioni sui controlli – che vengono delegati ad organismi ancora non perfettamente funzionanti come le ARPA – e sulle sanzioni, la cui forbice, fra due e seicento milioni, non sembra poggiare su criteri sufficientemente precisi.

In ultima analisi, nel corso dell'esame dell'articolato sarà necessario fissare precisi limiti per la definizione dei valori di esposizione, nonché rendere più chiara l'attribuzione delle competenze con il minor ricorso

possibile alla concertazione e alle intese. Per ciò che concerne le audizioni da effettuare, appare preferibile inoltre ascoltare anche coloro che sono già intervenuti presso la Camera dei deputati, purché abbiano posizioni ed opinioni nuove o diverse rispetto a quelle esposte nella precedente lettura.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

60ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione.*

e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre 1999.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda preliminarmente che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 4485, d'iniziativa dei senatori Bonatesta ed altri «Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n.184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap*». Peraltro, tenuto conto che la Commissione ha oramai ultimato la discussione generale ed è passata all'esame degli emendamenti al testo unificato predisposto dal senatore Callegaro, non è possibile, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, decretarne la congiunzione con gli altri disegni di legge già all'ordine del giorno, così come del resto già avvenuto per il disegno di legge n. 4196, d'iniziativa del senatore Stiffoni ed altri. Fa poi presente che, per quanto riguarda i provvedimenti in esame, nella seduta del 29 settembre scorso sono stati illustrati gli emendamenti agli articoli 1,2 e 3, rispetto ai quali si devono ancora esprimere relatore e Governo.

Dà notizia che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso relativi. Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere è contrario sugli articoli 1,2 (comma 2), 5 e 6, così come è contrario (con riferimento ai primi tre articoli) sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.8, 1.8 (nuovo testo), 1.9, 1.13, 1.17, 2.14 (nuovo testo). Ricorda altresì che tale parere negativo della Commissione Bilancio non comporta l'improcedibilità tecnica di tali emendamenti, ma ne consegue che, qualora fossero approvati dalla Commissione, in Aula il testo dovrebbe essere approvato previa verifica del numero legale.

Ha la parola quindi il relatore, senatore CALLEGARO, il quale illustra una nuova formulazione dell'articolo 1 (emendamento 1.8-nuovo testo) che intende porsi come punto di mediazione tra i numerosi emendamenti presentati all'articolo 1, rispetto ai quali sono state accolte le proposte ritenute più congrue. In particolare, il comma 1 – che si pone come norma ispiratrice dell'intero provvedimento – sancisce il diritto del minore non solo di essere educato, ma anche di crescere nell'ambito della propria famiglia. I commi 2,3,4 e 5 pongono l'accento sul fatto che le condizioni di povertà dei genitori non possono ostacolare l'esercizio di tale diritto e pertanto, a tal fine, sono disposti a favore della famiglia interventi di sostegno e aiuto. L'ente locale eroga sussidi economici, assistenza domiciliare e servizi di supporto sociale gratuiti. Proprio allo scopo di superare il parere contrario della Commissione Bilancio, riterrebbe opportuno modificare il quinto comma nel senso di prevedere tale erogazione.

zione da parte dell'ente locale come mera possibilità. Invita quindi i presentatori dei numerosi emendamenti a ritirarli.

Il sottosegretario CORLEONE esprime il proprio imbarazzo a manifestare nell'odierna seduta il punto di vista del Governo sul provvedimento all'esame, trattandosi di un provvedimento assai complesso che non ha ancora avuto il tempo di studiare con i dovuti approfondimenti. Nel contempo non vuole in alcun modo ostacolare i lavori della Commissione. Nel riservarsi di dare un parere più articolato sui singoli articoli e sugli emendamenti, per intanto si riconosce nel parere espresso dalla Commissione Bilancio che ha tenuto conto della relazione tecnica predisposta dal Governo e del parere del Ministro per gli affari sociali, che ha manifestato forti perplessità sui primi sei articoli prospettando il contrasto di alcune disposizioni con i contenuti della legge n. 285 del 1997. Pertanto, per il momento dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda gli articoli e i relativi emendamenti.

La senatrice SCOPELLITI ha l'impressione che tutto il lavoro finora svolto sia stato infruttuoso e che ci sia stata una certa sottovalutazione del provvedimento da parte del Governo che non ha saputo finora dare precisi criteri direttivi. Pur ringraziando il relatore Callegaro per l'impegno ammirevole di cui ha dato prova, rileva tuttavia che la sua riformulazione dell'articolo 1 non è, se non in minima parte, un vero tentativo di mediazione tra le varie proposte. Si dichiara allarmata dal rischio di dare vita a una legge inattuabile ed esprime preoccupazione anche per il parere della Commissione Affari costituzionali che ha rilevato come le forme di collaborazione previste tra regioni e enti locali non possano essere disciplinate dalla legislazione nazionale, rientrando nella potestà normativa delle regioni stesse. A questo punto, riterrebbe più corretto limitarsi a rivedere solo alcuni aspetti procedurali della legge n.184 del 1983 che nel complesso ha dato prova positiva.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI sostiene che la legge n. 184 del 1983 risente di una certa arretratezza culturale, in quanto precedente alla dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1989. Si tratta adesso di ricomprendere in una nuova legge nazionale questioni di principio non ulteriormente procrastinabili. Per quanto riguarda la relazione tecnica predisposta dal Governo, rileva che in essa sono solo riportati i costi di assistenza ai minori, senza tenere conto del fatto che, qualora tali soggetti fossero sottratti alla famiglia di origine, i costi del loro mantenimento andrebbero a carico degli istituti di assistenza. Rileva altresì che il provvedimento in discussione potrebbe essere finanziato con la legge finanziaria per l'anno venturo, mentre per quanto riguarda gli eventuali contrasti - rilevati dal Ministro per gli affari sociali - con la legge n.285 del 1997, ritiene che comunque una legge di riforma delle adozioni possa ben indicare degli obiettivi di principio.

Il senatore RESCAGLIO dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a firma propria e del senatore Montagnino relativi all'articolo 1.

Il senatore FASSONE, premesso di ritenere complessivamente buono l'impianto della legge n. 184, sottolinea la necessità di intervenire solo su punti specifici. Esprime soddisfazione per l'emendamento riformulato dal relatore relativamente all'articolo 1 che, oltre a sancire il principio che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, indica anche gli strumenti per rendere concreta questa affermazione. Rimane una certa perplessità per le provvidenze economiche previste dal comma 5 che, a suo avviso, potrebbe essere cancellato.

La senatrice BRUNO GANERI, nel dichiararsi d'accordo con il senatore Fassone, esprime l'auspicio che il lavoro svolto possa produrre proficui risultati. Tenendo conto che già la legge n. 285 interviene prevedendo una serie di provvidenze a favore delle famiglie più povere, si dichiara d'accordo su un'eventuale soppressione del comma 5 dell'articolo 1 così come riformulato dal relatore.

Il relatore, senatore CALLEGARO, rileva che le provvidenze a favore delle famiglie più povere sono state inserite nel suo testo, tenendo conto che praticamente tutte le forze politiche hanno presentato emendamenti in tal senso. Condivide l'opinione della Presidente Mazzuca Poggiolini circa il fatto che la relazione tecnica predisposta dal Governo non tiene conto di quanto già lo Stato spende a favore degli istituti di assistenza e del fatto che gli enti locali già intervengono a favore delle famiglie più indigenti.

Il sottosegretario CORLEONE fa presente che la previsione di cui ai commi 4 e 5 della nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal senatore Callegaro comporta oneri notevoli da cui potrebbe derivare uno sfondamento dei fondi di bilancio. Non possono essere ignorati i problemi di copertura finanziaria, né si può parlare di soglia di povertà delle famiglie in termini così generici. Fa presente infine che bisogna coordinare le disposizioni previste con i contenuti della legge n.285 e con il principio indefettibile dell'autonomia degli enti locali.

Dopo un breve intervento del senatore PINGGERA che riterrebbe utile poter approfondire i contenuti del nuovo testo dell'articolo 1 illustrato dal relatore, la presidente MAZZUCA POGGIOLINI, traendo le conclusioni del dibattito, ritiene che si potrebbe chiedere al relatore di riformulare l'articolo 1 nei termini emersi dalla discussione, in modo da proseguirne l'esame nella seduta, già convocata per domani alle ore 13.30.

Il senatore Antonino CARUSO esprime forti perplessità sull'inserimento della previsione di cui al primo comma dell'articolo 1, così come riformulato dal relatore, che sancisce il diritto del minore non

solo di essere educato, ma anche di «crescere» nell'ambito della propria famiglia. Ritiene tale previsione invasiva delle scelte familiari. Ricorda quindi che l'emendamento da lui presentato, sostitutivo dell'articolo 1, prevede l'istituzione da parte degli enti locali di un fondo annuale nell'ambito dei propri bilanci, affinché tutti i comuni si adeguino a norme di principio, ma siano lasciati nel contempo liberi di soddisfare singole esigenze. Ritiene altresì che la formulazione del comma 3 del suo emendamento sia più efficace, pur senza essere diversa nei contenuti, di quella proposta dal relatore. Per questi motivi non intende ritirare il proprio emendamento 1.2.

La senatrice SCOPELLITI condivide l'iniziativa del senatore Callegaro di riformulare l'articolo 1 in modo da tenere conto di tutti i rilievi emersi nel corso della discussione; ne auspica altresì l'armonizzazione con i contenuti della legge n. 285 che già prevede stanziamenti a favore delle famiglie più povere, nonché con il principio indefettibile dell'autonomia degli enti locali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-BIS, 160-BIS, 445-BIS, 852-1697-BIS, 1895, 3128 E 3228

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Quando la famiglia non è in grado di provvedere convenientemente alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge e le altre disposizioni di leggi speciali rivolte a tal fine.

3. Le condizioni di povertà dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere esse sole d'ostacolo all'esercizio del diritto di cui al comma 1. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto.

4. L'ente locale interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti.

5. Finchè permanga lo stato di difficoltà del nucleo familiare, l'ente locale eroga sussidi economici, assistenza domiciliare anche specialistica e servizi di supporto sociale gratuiti, anche con l'attivazione di enti privati o associazioni di volontariato.

1.8 (Nuovo testo)

CALLEGARO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

AVVERTENZA

La seduta della Commissione, già convocata con l'ordine del giorno di cui appresso, non ha avuto luogo: «Audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, Paolo De Castro, sugli aspetti concernenti il rapporto tra Stato e Regioni negli indirizzi del Dicastero».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa altresì che il dottor Armando Spataro ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione del 1° marzo 2000, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Infine, con riferimento alla seduta del 24 novembre 1999 nella quale si è svolta l'audizione del senatore Imposimato, rende noto che presso l'archivio della Commissione sono conservati tutti i verbali delle deposizioni di Luigi Scricciolo: in massima parte detti verbali sono stati pubblicati in vari volumi degli atti della Commissione Moro, mentre in parte minore sono stati trasmessi dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma. Tale precisazione appare doverosa per risolvere i dubbi sollevati in quella sede circa la reperibilità dei verbali delle deposizioni di Luigi Scricciolo.

SULLE RECENTI DICHIARAZIONI DELL'ONOREVOLE NANDO DALLA CHIESA IN MERITO ALL'INDAGINE DELLA COMMISSIONE SUI FATTI DI VIA MONTE NEVOSO

Il PRESIDENTE, con riferimento ad alcuni comunicati stampa apparsi in serata, recanti osservazioni critiche espresse dall'onorevole Dalla Chiesa in merito all'indagine svolta dalla Commissione sui fatti di via Monte Nevoso, sottolinea che, fermo restando il legittimo interesse del parlamentare a difendere il buon nome del padre, la Commissione non

ha mai messo in dubbio nel corso della sua attività d'inchiesta la correttezza dell'operato del generale, né privilegia posizioni pregiudiziali, né tantomeno agisce con l'intenzione di incrinare la figura professionale e l'alto livello morale del generale. Ricorda anzi di aver espresso rammarico per la prematura scomparsa di un valido investigatore le cui alte capacità sarebbero assai utili nell'attuale momento di ripresa della minaccia terroristica. L'audizione dei magistrati Spataro e Pomarici ha sicuramente portato un utile contributo all'attività di indagine della Commissione, ma questa deve proseguire, fintanto che persisteranno elementi della vicenda Moro da chiarire.

Annuncia quindi che questa parte del resoconto stenografico dell'odierna seduta verrà trasmessa sia all'onorevole Dalla Chiesa che al dottor Spataro, le cui recenti dichiarazioni danno luogo a perplessità circa la compatibilità delle stesse con l'attuale posizione di membro del Consiglio superiore della magistratura.

Il deputato FRAGALÀ ritiene condivisibili le preoccupazioni espresse dall'onorevole Dalla Chiesa, ricordando che esse sono motivate dal fatto che, nel recente passato, alcuni noti teoremi giudiziari hanno ipotizzato responsabilità gravi del generale Dalla Chiesa, recando in tal modo pregiudizio alla sua memoria e alla sua correttezza professionale.

Dichiara quindi di aver apprezzato l'audizione dei dottori Spataro e Pomarici, le cui dichiarazioni hanno chiarito definitivamente la vicenda ed hanno eliminato ogni dubbio sulla scoperta del covo di via Monte Nevoso.

Coglie infine l'occasione per sottolineare l'alta efficienza dimostrata dal nucleo operativo del generale Dalla Chiesa che, con i risultati acquisiti, si è distinto per la differenza dagli altri apparati dell'epoca, che non hanno dimostrato pari preparazione e capacità.

Il PRESIDENTE interviene brevemente per dichiarare che alcuni dubbi sull'operato del generale Dalla Chiesa sono stati effettivamente avanzati da talune procure. A tale riguardo ricorda di aver inviato a suo tempo una missiva all'onorevole Dalla Chiesa, nella quale egli ribadiva il proprio convinto dissenso rispetto alle predette opinioni ed escludeva l'ipotesi che il generale abbia mai utilizzato documenti in suo possesso al fine di operare pressioni su personalità politiche. Non esiste quindi alcun dubbio sulla assoluta lealtà istituzionale del generale, la cui capacità di contrasto al terrorismo è nota e che si è di certo anche avvalso, come era del resto normale, anche di fonti informative riservate.

Il senatore PARDINI fa presente di essere rimasto colpito dalle dichiarazioni dell'onorevole Dalla Chiesa ed anche da quelle dei dottori Pomarici e Spataro, poiché a suo avviso l'audizione di questi ultimi non è riuscita a chiarire taluni aspetti della scoperta del covo di via Monte Nevoso. Né ha fornito convincenti spiegazioni sul rapporto redatto dagli organi di polizia giudiziaria di Milano, ed avallato da quella magistratura

inquirente, circa le modalità ed i tempi della scoperta. Sottolinea quindi che il proseguimento dell'attività di inchiesta della Commissione è doveroso con riferimento a episodi non chiari della vicenda Moro, senza che ciò significhi revocare in dubbio la correttezza dell'operato del generale. Si associa ai dubbi espressi dal Presidente circa la incompatibilità dell'attuale carica rivestita dal dottor Spataro, con il suo attivismo e le sue dichiarazioni che finiscono per alimentare una polemica giornalistica ingiustificata.

Il deputato BIELLI, aderendo alle osservazioni del Presidente, gli esprime solidarietà e ricorda la singolare affermazione del dottor Pomarici circa il riconoscimento dell'«errore» compiuto al momento della incompleta perquisizione operata nel covo di via Monte Nevoso. Rileva poi che la posizione attuale del dottor Spataro mal si concilia con la polemica giornalistica alla quale egli prende parte.

Il senatore MANCA ritiene legittime le preoccupazioni dell'onorevole Dalla Chiesa, anche se l'attività di inchiesta della Commissione non ha mai revocato in dubbio la correttezza dell'operato del di lui genitore. Ricorda che l'audizione dei dottori Pomarici e Spataro è scaturita da una ricostruzione dei fatti ipotizzata da un consulente della Commissione. Sottolinea infine che l'inchiesta sul caso Moro prosegue presso la Commissione anche in virtù di una sollecitazione proveniente dall'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Il senatore DE LUCA Athos esprime l'avviso che la correttezza dell'operato del generale Dalla Chiesa ha senz'altro avuto puntuale riscontro in sede di Commissione e che pertanto l'attuale fase di inchiesta muove da ipotesi che non riguardano in alcun modo la persona del generale. Ritiene infine che le dichiarazioni del figlio del generale nascano da una evidente incompleta o inesatta informazione.

Il PRESIDENTE, chiudendo il breve dibattito, dichiara che l'alta professionalità del generale Dalla Chiesa non fu utilizzata pienamente durante i giorni cruciali del sequestro Moro.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL DOTTOR MARIO SCIALOJA

(Viene introdotto il dottor Mario Scialoja).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del dottor Mario Scialoja nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione sull'oggetto e sulle finalità dell'audizione, dà la parola al dottor Scialoja il quale risponde ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori DE LUCA

Athos, DOLAZZA, GIORGIANNI, MANCA, MANTICA, PARDINI nonché dai deputati BIELLI, FRAGALÀ, TARADASH.

Il presidente PELLEGRINO, congedando il dottor Scialoja, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 00,05 del 15 marzo 2000.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL. Audizione del dottor Rodolfo Ronconi, Dirigente Interpol Coordinatore Unità Nazionale Europol e SI-RENE-SCHENGEN

Dopo un'intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il dottor RONCONI svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA (FI) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde il dottor RONCONI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Antonio GUIDI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il deputato Antonio GUIDI, *presidente*, si rammarica per il ritardo con cui è iniziata la seduta, dovuto alla chiusura dell'aeroporto di Fiumicino a causa della nebbia, che non ha consentito a molti colleghi di essere presenti. Ricorda quindi che è all'ordine del giorno il seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale 2000- 2001 per l'infanzia e l'adolescenza, con le relazioni dell'onorevole Aprea sul tema percorsi formativi dell'adolescenza e rapporto scuola famiglia, dell'onorevole Capitelli sul tema solidarietà e problematiche internazionali e dell'onorevole Valpiana sul tema riqualificazione dell'ambiente, degli spazi e dei tempi della città.

Il deputato Valentina APREA (FI), illustrando la parte del Piano relativa ai percorsi formativi dell'adolescenza e al rapporto scuola famiglia, esprime disagio come parlamentare appartenente ad un gruppo di opposizione, e delusione avendo fatto parte della Commissione parlamentare per l'infanzia presieduta dall'onorevole Rosa Jervolino Russo nella XII legislatura.

Esprime disagio e delusione perchè è parte integrante del Piano la celebrazione elogiativa dell'azione svolta dal Governo, da parte del Governo stesso, mentre l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrebbe essere un organismo autonomo ed indipendente con il compito di valutare ed eventualmente giudicare l'operato del Governo. La stessa ministra Livia Turco, nell'audizione svolta dinanzi alla Commissione in data 23 febbraio u.s., in occasione della quale ha presentato il Piano, ha elogiato l'azione del Governo ponendo quasi in secondo piano la presenta-

zione della reale situazione della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel paese, l'individuazione di progetti concreti nonchè – e questo forse è l'elemento più importante – l'individuazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione dei progetti. Tali finanziamenti non possono essere solo da quelli previsti nella legge 285. Il Piano, quindi, anzichè essere un vero rapporto sulla condizione dell'infanzia in Italia è in realtà un generico anche se colto documento di monitoraggio, con uno sporadico riferimento a situazioni reali, con la previsione invece soltanto di una serie di ricette costruite a tavolino, ragionando sui massimi sistemi. Il paese in realtà non ha bisogno di lezioni bensì di conoscere strumenti, strutture e finanziamenti.

Nel merito osserva che la parte relativa agli adolescenti è trattata con molta superficialità e non concorda con il metodo seguito dai Gruppi di lavoro, che hanno svolto la loro attività in modo teorico e non concreto. Mancano infatti i riferimenti spazio-temporali e quantitativi delle diverse tipologie di adolescenti richiamate.

Vi è un'eccessiva semplificazione anche dove si parla (a pagina 19 della seconda parte del Piano) dei risvolti antisociali come conseguenza di atteggiamenti estremi di alcuni adolescenti. In realtà il discorso è ben più complesso, non si lega solo alla criminalità organizzata, e la Commissione stessa lo ha bene approfondito dedicando un ciclo di audizioni al fenomeno delle *baby-gang*, da cui sono emerse complesse dinamiche sociali e di gruppo le cui motivazioni non sono certo riconducibili ad elementi di criminalità organizzata.

Rispetto al ruolo della scuola, è generico il riferimento alla formazione degli insegnanti, mentre quanto ai ragazzi, le possibilità terapeutiche delle attività sportive sono soltanto accennate. Rispetto al rapporto scuola-famiglia ci sono affermazioni di principio e di carattere dirigista: in realtà parlare di formazione dei genitori è davvero troppo generico.

Quando si parla di dispersione scolastica si evoca poi solo il fenomeno, senza far riferimento ad alcun dato concreto. Quanto all'inserimento dei ragazzi nella vita sociale, se questo significa superare l'autoreferenzialità della scuola va bene, purchè non si abbia in mente un modello di scuola come centro sociale che perde man mano di vista la propria *mission*: l'istruzione.

A pagina 21 del Piano si fa poi riferimento ai «giovani protagonisti della propria formazione», discorso che fa pensare più ad un'autogestione del processo educativo da parte degli studenti, che non ad un concorso che ne veda partecipi anche gli adulti.

A pagina 22 del Piano si parla di «monitoraggio del disagio giovanile» come se si trattasse di una guida alla prevenzione; si fa riferimento al gruppo, che da risorsa in alcune situazioni può diventare un pericolo, fornendo soltanto tuttavia un *flash* del fenomeno che – e qui richiamo ancora la serie di audizioni che ha svolto la Commissione sul problema delle *baby-gang* – è in realtà ben più complesso. Anche i suggerimenti conclusivi, a pagina 22 della parte del Piano relativa alla preadolescenza, adole-

scenza e sostegno ai genitori, sono molto generici per le finalità che dovrebbe perseguire un documento di questa portata.

Passando poi ad esaminare le proposte del Gruppo di lavoro sui sistemi formativi e culturali trova singolare che la scuola venga definita innanzitutto come spazio di crescita per i soggetti in via di sviluppo e successivamente come ambiente formativo di apprendimento e di stimolo all'esplorazione dell'ambiente circostante e delle realtà sociali. Quando poi si parla dell'importanza per i giovani di avvalersi del gioco, si dovrebbe in realtà parlare di importanza della creatività, in quanto il gioco è una attività ludica fine a se stessa che può essere incrementata, ma che non dà valore aggiunto ai percorsi educativi.

Quando si fa riferimento ai patti territoriali educativi, si parte dall'esperienza della Locride, mentre sarebbe più appropriato parlare in termini generali di opportuni coordinamenti interistituzionali. Allo stesso modo, quando si parla di concertazione territoriale, si rischia di introdurre delle gabbie che potrebbero reinserire rigidità e schemi preconfezionati di intervento, che risulterebbero limitazioni alla autonomia degli istituti i quali debbono potersi convenzionare con i centri di formazione professionale, con agenzie private, con le università o altro.

Rispetto ai minori prosciolti dall'obbligo scolastico il rapporto è molto generico, in quanto non esplicita «chi sono, quanti sono e dove sono», e si dovrebbe anche tener conto che l'obbligo scolastico termina nel primo anno della scuola superiore, non si ferma più alla terza media.

Per quanto riguarda il rapporto scuola-lavoro e formazione professionale, le indicazioni sono buone ma difficilmente potranno essere realizzate in concreto, in quanto le maglie della recente riforma sui cicli scolastici sono piuttosto strette almeno fino al secondo anno della scuola superiore. Si riserva di formulare ulteriori considerazioni integrative in relazione alla parte del Piano di cui le è stato affidato l'approfondimento, nonchè sul Piano nel suo complesso dopo aver ascoltato le relazioni delle colleghe e in sede di esame della proposta di parere.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U), illustrando la parte del Piano relativa alla solidarietà e alle problematiche internazionali, fa presente che la legge 451 del 1997 prevede che il Governo, avvalendosi dell'Osservatorio per l'infanzia predisponga ogni due anni un piano d'azione, un programma d'intervento a favore di infanzia ed adolescenza da trasmettere alla Commissione bicamerale per l'infanzia, che deve esprimere un parere, prima che il piano venga approvato in Consiglio dei Ministri.

Il ministro, onorevole Livia Turco, ha presentato il Piano nella riunione della Commissione infanzia del 23 febbraio u.s., evidenziandone le priorità di ambito e di settore (giustizia minorile, adolescenza ,»bambini nel mondo e del mondo «, innovazione dei servizi per l'infanzia).

La Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia onorevole Mariella Cavanna Scirea, ha svolto in commissione una esauriente relazione introduttiva, nella quale questo approfondimento sul tema solidarietà

internazionale e adozione internazionale, la cui relazione mi è stata affidata, dovrà collocarsi.

Prima di entrare nel merito del tema intende compiere una premessa per esplicitare una sostanziale adesione alle scelte fondamentali e alle priorità del piano, che solo a una valutazione superficiale può sembrare troppo onnicomprensivo, ed esprimere al contempo compiacimento per la scelta della Presidente, che ha voluto esaminare il piano per parti, consentendo quindi un maggiore spazio per l'analisi e l'osservazione critica delle singole tematiche. L'adesione alle scelte di contenuto del piano è rafforzata dalla convinzione che per dei programmi operativi sono di grande importanza anche le scelte metodologiche che lo sostanziano.

E questo è un piano che nasce dal confronto e dalla interpretazione delle indicazioni preziose delle associazioni di volontariato, del mondo della cooperazione sociale, delle categorie professionali, dei cittadini; che, come il precedente, va oltre la cultura della emergenza fine a se stessa, che ha caratterizzato per decenni l'attenzione delle istituzioni pubbliche nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza; che è frutto del contributo di tutti i Ministeri; che si propone di realizzare una serie di azioni molto concrete.

Il materiale del Gruppo di lavoro solidarietà internazionale e adozione internazionale, che è parte integrante del piano, è molto ricco e indica chiaramente e analiticamente alcuni indirizzi di fondo, quali il rafforzamento e il potenziamento delle politiche di solidarietà e cooperazione internazionale per combattere le forme di povertà e di sfruttamento, anche attraverso l'aumento delle risorse destinate ai bambini e alle bambine e ai ragazzi e alle ragazze «del mondo». Vi è inoltre l'impegno all'assunzione di politiche di adozione internazionale coerenti con politiche di cooperazione e ipotesi di un regolamento dell'affido familiare a carattere internazionale. Tra gli indirizzi di fondo del Piano, figura altresì la messa in atto di strategie di intervento articolate e differenziate per la tutela dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale (minori stranieri regolarmente soggiornanti e minori non accompagnati), attraverso la piena applicazione delle leggi sull'infanzia (ad esempio l'istituzione del Comitato per i minori stranieri), la corretta applicazione delle leggi contro lo sfruttamento sessuale dei minori e contro il lavoro minorile, la conclusione di accordi bilaterali con i paesi di origine dei minori non accompagnati, finalizzati a contrastare il fenomeno dell'immigrazione dei minori stessi, nonché il loro sfruttamento.

Rispetto alle politiche di solidarietà e alla cooperazione internazionale, il punto di partenza per una riflessione approfondita e per le scelte politiche conseguenti è l'affermazione contenuta nella Convenzione di New York, per la quale tra i diritti fondamentali inalienabili del fanciullo vi è il diritto alla vita e alla appartenenza alle proprie radici culturali e sociali. Da ciò consegue che lo sviluppo individuale del bambino, sia psicologico che fisico, deve essere sostenuto e appoggiato nell'ambito del contesto familiare e nel più ampio ambito della Comunità di appartenenza. Coerentemente con questo principio, gli interventi del Governo italiano si

incentrano prevalentemente su programmi rivolti ai minori nei paesi di origine, sono finalizzati a promuovere migliori condizioni di vita e ad alleggerire situazioni di particolare sofferenza, si collocano nella cornice di un più generale Programma Paese e ricorrono a diversi strumenti di solidarietà integrati tra loro: cooperazione governativa strutturale, sostegno a distanza, accoglienza temporanea, adozioni internazionali.

I programmi multisettoriali si sviluppano in campo non solo sanitario, ma anche educativo, tecnico, professionale, ambientale; si impegnano a promuovere una cultura dell'infanzia nei paesi d'origine; realizzano una efficace coordinamento tra gli interventi di cooperazione governativa promossi a livello centrale e quelli di cooperazione decentrata, nonché tra gli interventi di cooperazione promossi dalle istituzioni pubbliche e quelli sostenuti dal privato sociale.

Nel contesto dei programmi di cooperazione va collocato anche il problema della lotta al lavoro minorile.

Il piano non evidenzia la lotta al lavoro minorile come capitolo specifico, tuttavia essa è ricompresa nel capitolo «strumenti e interventi di tutela nei confronti degli abusi e degli sfruttamenti dei minori», dove si dice che il Governo «si impegna a proseguire in ambito internazionale gli impegni già intrapresi nella Carta degli impegni, in particolare a promuovere il ricorso a forme di incentivi/disincentivi, affinché gli investimenti industriali all'estero comportino l'assunzione da parte delle imprese dell'impegno a non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile».

La lotta al lavoro minorile è inoltre inglobata nel programma generale di sviluppo della cooperazione internazionale, soprattutto là dove si prevede una riserva, nell'ambito degli stanziamenti per i paesi beneficiari, di risorse per promuovere una cultura per l'infanzia e per realizzare concrete iniziative di istruzione, formazione, educazione.

È questa la strategia indicata anche dal Ministro del Commercio con l'Estero, onorevole Piero Fassino, che in una recente audizione presso la Commissione bicamerale per l'infanzia ha sostenuto l'inopportunità di una linea di sanzioni ai Paesi in via di sviluppo a favore di una strategia di incentivazione.

Questa è anche la strategia della organizzazione mondiale per il commercio e dell'OIL.

Altra cosa è ovviamente la lotta al lavoro minorile in Italia, e nei paesi industrializzati, che invece va combattuta con ogni mezzo.

In Italia le norme a tutela non mancano, nè le condizioni per farle rispettare, tuttavia è auspicabile la tempestiva approvazione alla Camera del disegno di legge già approvato al Senato, che prevede l'istituzione di un marchio di conformità sociale per la commercializzazione dei prodotti, ovvero di una etichetta riconoscibile che assicuri l'acquirente che quel manufatto è stato prodotto senza che in nessuna fase della sua lavorazione si ricorresse al lavoro minorile.

Nel panorama degli interventi di solidarietà internazionale ha negli ultimi anni assunto una rilevanza strategica il sostegno a distanza, comunemente ed impropriamente detto adozione a distanza.

Il piano affronta con molta lucidità e lungimiranza la possibilità e i rischi di questo strumento, convenendo sulla necessità di una specifica regolamentazione e integrazione dell'attuale normativa; questo a garanzia della continuità degli interventi e della massima trasparenza nel gestire fondi e progetti.

Nel piano si parla anche di uno strumento ad hoc, ma non si esplicita quale potrebbe essere. Forse quel comitato italiano per il sostegno a distanza di cui al punto b) paragrafo E, seconda parte?

Questa potrebbe essere una strada possibile, che non appare nè offensiva nè precludente la collaborazione e il dialogo con le associazioni che fino ad oggi si sono adoperate per perseguire questo nobile obiettivo.

Ritornando ai contenuti espressi dal piano circa il sostegno a distanza, appaiono corrette e coraggiose alcune scelte: innanzi tutto che il sostegno si indirizzi soprattutto in favore delle famiglie, in quanto il principio informativo deve essere quello di favorire la crescita del minore in seno al nucleo familiare; in secondo luogo la particolare attenzione riservata alla fascia generazionale che ha più bisogno di sostegno, l'adolescenza, più facilmente assoggettata ai pericoli della strada, allo sfruttamento, al coinvolgimento degli adulti in attività illecite.

Altrettanto coraggiosa, ma non velleitaria, è sembrata la scelta di impegnarsi per creare condizioni favorevoli per l'affidamento in loco.

Tale azione è senz'altro da praticarsi unitamente al sostegno a distanza, ma soprattutto richiede la formazione di operatori in loco e la sensibilizzazione, oltre che delle famiglie, delle autorità di giustizia o amministrative impegnate nel settore minorile.

Rispetto all'assunzione di politiche di adozione internazionale e ad ipotesi di esperienza di affido familiare, osserva che si tratta di due istituti molto diversi tra loro, ma accomunati da un'unica esigenza: essere considerati come strumento a disposizione del minore e non una opportunità per le famiglie.

In Italia l'adozione internazionale è regolamentata dalla legge n. 476/98, che recepisce e si adegua alla Convenzione de l'Aja del '93. Se sia o no una buona legge è molto controverso; certamente la sua applicazione a regime porrà fine al fenomeno dell'adozione «fai da te», e gli Enti Autorizzati saranno selezionati sulla base di criteri molto rigorosi in ordine a serietà professionale. Presidenti dei Tribunali per minori, esperti, operatori dei servizi sociali sono tuttora molto scettici sulla possibilità di una sua piena e proficua applicazione in tempi brevi e a questo non ha certo giovato il ritardo nell'iter di approvazione del Regolamento, che peraltro prevede proprio un importante strumento come la istituzione della Commissione per l'attuazione della Convenzione.

Molte preoccupazioni poi vengono segnalate sul versante «servizi degli Enti Locali», chiamati in causa da molti articoli della legge.

Il piano non fa cenno ai problemi di applicazione della 476, ma si impegna: a predisporre percorsi e modalità organizzative per una corretta informazione e orientamento a favore delle famiglie; a favorire la forma-

zione e l'aggiornamento degli operatori del settore; a migliorare il sostegno alle famiglie da parte dei servizi sociali.

Si impegna inoltre, coerentemente con la Convenzione de l'Aja e con la risoluzione del Parlamento Europeo del 12/12/'96 in materia di miglioramento del diritto e della cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione dei minori, ad applicare l'adozione come strumento sussidiario e residuale della cooperazione internazionale.

È un impegno dovuto, ma anche molto complesso e che richiede gradualità. La cultura prevalente va in direzione opposta e il concetto di «diritto al figlio» va sempre più radicandosi e consolidandosi.

L'affidamento internazionale non esiste come istituto, ma come ipotesi da costruire.

La norma e lo spirito dell'affido familiare di cui agli articoli 1-5 della legge 184 non sono applicabili al caso di un minore residente all'estero per il quale venga richiesto a scopo assistenziale l'ingresso in Italia senza genitori, con collocamento temporaneo presso una famiglia, infatti manca del tutto o quasi l'iniziativa e l'assistenza dei servizi sociali, che non parteciperebbero nè all'organizzazione dell'affidamento, nè alla scelta delle famiglie affidatarie e neppure potrebbero conoscere le famiglie di origine.

In queste condizioni l'affido familiare internazionale rischierebbe di creare un circuito parallelo all'adozione internazionale privo del controllo del giudice e delle garanzie sostanziali e formali che a quella sono invece proprie.

Oggi però in Italia l'affido familiare è un dato di fatto, essendosi diffuso soprattutto attraverso l'accoglienza dei bambini giunti a scopo curativo dalle località colpite dal disastro di Chernobyl, ha dato anche buoni risultati e quindi va considerato come una possibilità positiva di aiuto. Opportunamente regolamentato potrebbe costituire ad esempio anche una valida alternativa al prolungato collocamento in istituto di bambini i cui paesi di origine sono coinvolti da catastrofi o eventi bellici.

Il piano non esclude che si debbano cercare forme di accoglienza familiare aperte al rimpatrio del minore, ma anche alla sua eventuale futura adozione, ma insiste, correttamente, sul fatto che esse debbano essere regolate da una normativa, di cui oggi siamo del tutto privi.

La definizione dei criteri per la fondazione dell'istituto della accoglienza familiare temporanea internazionale (così dovrebbe essere definito, anziché affido familiare internazionale) potrebbe costituire materia di lavoro per il Comitato per la tutela dei minori stranieri, istituito recentemente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre '99 n. 538 in applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo del 25 luglio '98, n. 286, concernente la disciplina dell'immigrazione.

L'emanazione del suddetto regolamento costituisce una tappa e un riferimento molto importante, in quanto il Comitato per la tutela dei minori potrebbe configurarsi come una sorta di *authority* che deve vigilare sui bambini temporaneamente presenti nel paese.

Rispetto alle strategie di intervento per la tutela dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale il piano denota una forte consapevolezza del fatto che la presenza dei minori stranieri non accompagnati nel nostro territorio nazionale è in grande espansione e si richiede quindi un forte intervento di protezione da parte del Governo.

Ma, come ha affermato il Ministro onorevole Livia Turco nella sua presentazione del piano, è necessario che accanto a strumenti di protezione e tutela siano conclusi accordi con i paesi di provenienza per definire una politica bilaterale di cooperazione, indispensabile se si vuole contrastare il fenomeno.

Il nostro Governo, che ha già concluso accordi con i governi albanese e marocchino, è intenzionato a stipulare protocolli d'intesa con altri paesi per la messa a punto di adeguate procedure di rimpatrio, così come di aiuti in loco sia per prevenire il fenomeno che per reinserire i minori.

La piena attuazione della risoluzione del Consiglio di Europa del 26/6/'97, alla quale il nostro Governo intende attenersi, garantisce una adeguata sistemazione in centri di accoglienza o famiglie, una attenta valutazione della domanda di asilo e delle condizioni del minore, un programma di istruzione e formazione al lavoro che gli sia di aiuto sia nel caso di rimpatrio che nel caso di permanenza. In Italia esperienze molto positive sono già in atto da alcuni anni; per questo è però necessario un lavoro a rete che coinvolga tutte le istituzioni e soprattutto efficienti strutture di accoglienza in Italia.

L'obiettivo della piena integrazione dei minori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia è di gran lunga il meno complesso dal punto di vista delle regole da seguire e da far rispettare. I punti di partenza sono rappresentati senz'altro dalla nuova normativa in materia di immigrazione e dal Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione degli stranieri predisposto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 286/98.

Ma le resistenze di carattere culturale sono ancora un grande ostacolo alla piena integrazione e i progetti di educazione interculturale a cui fa cenno il piano realizzati dalle Organizzazioni non governative e finanziati dal governo italiano possono costituire un punto di riferimento importante. Il piano insiste molto sul ruolo della scuola come primo luogo di integrazione, non solo per i bambini ma anche per le famiglie, evidenziando anche la necessità di strumenti di aggregazione extrascolastica.

Molto interessante e significativo è poi l'impegno di promuovere iniziative di formazione per gli operatori e l'utilizzo di mediatori culturali.

In questa parte del piano fanno la loro apparizione anche le comunità nomadi, nei confronti delle quali gli interventi continuano ad essere scarsi e poco efficaci.

È necessario un maggior sforzo su tutto il territorio nazionale, soprattutto da parte delle amministrazioni locali che non sempre sono in grado, nè hanno la volontà, di tutelare queste minoranze. Ritiene che il capitolo che riguarda i bambini di comunità nomadi credo che dovrebbe essere ampliato e diventare una priorità.

Il deputato Tiziana VALPIANA (Misto), illustrando la parte del Piano relativa alla riqualificazione dell'ambiente, degli spazi dei tempi delle città, fa presente che il Piano d'azione per l'infanzia è il documento programmatico che traduce in obiettivi e azioni specifiche concrete gli impegni assunti dai Governi relativamente ai diversi articoli della Convenzione di New York.

Il Piano 2000-2001 presentato dal Ministro della Solidarietà Sociale per il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia enuncia il programma nazionale formulato per favorire il raggiungimento dei diritti dell'infanzia in Italia. Assieme all'impegno per armonizzare la legislazione nazionale ai principi stabiliti dalla Convenzione di New York, il Piano si ispira ai diversi articoli della Convenzione stessa, ma, ancor più, allo spirito di questa.

Il piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001 ha scelto l'approccio dei 'diritti' (così come peraltro avvenuto nella maggioranza dei Piani presentati dai diversi Stati che hanno ratificato la Convenzione tutti gli Stati del Mondo, tranne Somalia e Stati Uniti), che informa di sé l'intero Piano d'azione, le riforme normative, le politiche nazionali, le traduzioni in servizi e progetti. Ancora prima che una ridefinizione delle politiche sociali rivolte all'infanzia, indirizza, quindi, alla ridefinizione della cultura e dell'etica della convivenza tra generazioni.

Le proposte del Piano d'azione per l'infanzia, relativamente agli interventi per migliorare le condizioni di vita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi si prefiggono impegni sulla valutazione dell'impatto e dell'efficacia della legge 285/97, attraverso un'azione di monitoraggio.

Si prefiggono poi politiche di sostegno per assicurare relazioni familiari valide, attraverso l'approvazione della legge sui congedi parentali (peraltro già avvenuta), valutando la sperimentazione del reddito minimo garantito di inserimento, attraverso progetti della 285, il rilancio delle funzioni sociali dei consultori; una campagna informativa di responsabilizzazione sui diritti dell'infanzia.

Si persegue altresì la qualificazione degli spazi urbani e dei tempi di vita, rendendo le città luoghi di crescita armonica, qualificando gli spazi urbani, sviluppando una politica dei tempi, sviluppando ulteriormente i progetti «Città sostenibili delle bambine e dei bambini» (Ministero dell'ambiente), con la realizzazione di laboratori e percorsi museali (Ministero dei beni culturali), con la creazione dei contratti di quartiere (Ministero dei lavori pubblici), con il finanziamento di progetti comunali nell'ambito della 285 (Dipartimento Affari Sociali) e con l'attivazione di un tavolo interistituzionale per linee di indirizzo per progetti innovativi.

Il Piano punta poi allo sviluppo di efficaci e innovativi servizi alla persona, attraverso la legge sui servizi per bambini da 0-3 anni (all'attenzione della XII Commissione), linee guida su nidi e servizi integrativi, la definizione di indicatori di qualità dei servizi per l'infanzia, la formazione di figure di sistema a sostegno della qualità dei servizi, la promozione del-

l'utilizzo dei fondi europei, linee guida per la qualità dei servizi per i minori, la formazione congiunta di operatori sociali, sanitari, educativi.

Il piano mira altresì alla tutela della salute intesa come benessere, attraverso l'istituzione del Dipartimento materno-infantile, una assistenza ostetrica e neonatologica appropriata, la deospedalizzazione, l'assistenza domiciliare, la presenza di familiari presso il bambino ospedalizzato e il ricovero in reparti idonei, con spazi ludici e di studio; mira altresì alla continuità dell'assistenza, ad una informazione corretta e adeguata, alla creazione di aree e strutture per l'emergenza-urgenza pediatrica, a servizi di genetica medica, di prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie neurologiche e psichiatriche in età evolutiva, ad interventi per ambienti sani, alla riduzione del fumo passivo e dell'inquinamento.

Esprime un parere positivo e apprezzamento per le considerazioni e le proposte contenute nel Piano presentato dalla Ministra della Solidarietà Sociale e per il lavoro di approfondimento svolto dal gruppo di lavoro «Nuovi servizi per l'infanzia e progettazione di spazi urbani vivibili e sicuri» che traducono in strategie i diritti dell'infanzia, favorendo la prevenzione e la promozione, con pochi mirati interventi 'riparativi', in un sistema progressivamente teso a garantire i diritti di tutti i bambini.

Condivide la forte innovazione prevista nell'impostazione di un unico grande Piano che coinvolga settore pubblico, settore sociale, bambini, genitori e quanti nella comunità si sentono partecipi della loro crescita.

Concorda con l'impostazione del Governo secondo la quale i diritti dell'infanzia rappresentano l'approccio di fondo di tutto il Piano e non un settore di progettazione.

Condivide la formulazione che favorisce al massimo i rapporti tra tutti i soggetti istituzionali non solo in fase di progettazione, ma anche di pianificazione, svolgimento e controllo.

Auspica che il Piano diventi mezzo di mobilitazione dell'intera comunità, creando una grande alleanza tra istituzioni e società per il riconoscimento e la garanzia dei diritti dei bambini che nessuno da solo è in grado di assicurare.

Sollecita la possibilità per il futuro di prevedere assi temporali superiori ai 2 anni, vista la portata degli interventi che naturalmente necessitano di tempi maggiori per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo.

Invita il Governo, così come ha già fatto per l'applicazione della legge 285/97, a rendere disponibili materiali di supporto (circolari, documenti, schede, dati, sito internet, manuali, banca dati, consulenti per progettazione, formazione, promozione), al fine di accompagnare i processi e chiarire tipologie e natura dei servizi.

Suggerisce di aumentare lo sforzo per comunicare alla società in generale il grande lavoro svolto e i risultati ottenuti, con iniziative di comunicazione finalizzate a coinvolgere un ampio pubblico, anche attraverso l'approntamento di materiali informativi, campagne di informazione nazionale e promuovendo forme di mobilitazione sociale (marcia dei bambini, giornata dell'Infanzia, eccetera).

Evidenzia la necessità di diffondere il Piano stesso (o sue sintesi), con una grande e capillare distribuzione del documento per sottolineare che esso appartiene alla comunità, e invita a produrre materiali appositi per le scuole, adattandoli all'età, facendoli discutere e conoscere tramite i consigli comunali di ragazzi, in incontri pubblici e convegni (promossi dal Dipartimento) in ogni realtà territoriale, anche attraverso televisioni e radio locali, coinvolgendo esperti del settore e cittadinanza.

Invita a indicare già nel presente Piano forme di controllo e sistemi di monitoraggio e valutazione del Piano nazionale nel suo complesso, individuando indicatori settoriali e intersettoriali da utilizzare nei sistemi di verifica e controllo, relativi sia ai contenuti sia ai processi, individuando organi responsabili delle funzioni di controllo;

Suggerisce di prevedere anche forme di monitoraggio a cura dei bambini e dei giovani che permettano di valutare gli interventi progettati dagli adulti dal fondamentale punto di vista dei bambini.

Stigmatizzando le carenze riscontrate nel Gruppo di lavoro che nell'ambito della Commissione parlamentare per l'infanzia avrebbe dovuto occuparsi dei Servizi sociali, ritiene comunque di poter esporre alcune valutazioni e qualche proposta, scaturite sia dai confronti tuttavia avvenuti all'interno della Commissione stessa in occasione di audizioni riguardanti altre materie e nelle quali sono quasi sempre emerse problematiche relative alle necessità e alle concrete realizzazioni di servizi sociali sul territorio, sia dalle variegata e molteplici esperienze innovative sviluppatesi nel Paese ad opera di iniziative del privato sociale e del mondo dell'auto-gestione dei servizi, sia – soprattutto in questi ultimi anni e in modo particolare grazie e attorno alla legge 285/97 – da parte degli Enti locali.

Raccomanda pertanto, dal punto di vista dei contenuti, l'adozione rapida di regolamenti per il regime transitorio della legge sui congedi parentali, così da riuscire a garantire le migliori condizioni oggi offerte alle madri e ai padri anche a coloro che hanno già iniziato a usufruire dei congedi previsti secondo il precedente regime. Ritiene inoltre importante inserire nel rilancio delle funzioni sociali dei consultori la previsione di servizi specifici per le e gli adolescenti e i preadolescenti e per le donne straniere, con l'inserimento di mediatrici culturali. Si dovrebbe poi prevedere all'interno della già programmata campagna informativa di responsabilizzazione sui diritti dell'infanzia rivolta a tutta la popolazione, una particolare attenzione all'eradicazione dell'accattonaggio infantile, fornendo alle comunità locali strumenti concreti di contrasto (telefono per segnalazioni, nuclei di operatori per la presa in carico di ogni segnalazione).

Per quanto attiene la qualificazione degli spazi urbani e dei tempi di vita, risulta non sufficientemente approfondito il rapporto tra pianificazione territoriale e urbanistico-ambientale e l'inserimento dei progetti di qualificazione degli spazi urbani per i bambini.

Nella qualificazione degli spazi urbani appare doveroso il coinvolgimento del Ministero dei Trasporti per tutto il tema della viabilità (per esempio, incentivi agli enti locali per rendere gratuiti i servizi di trasporto

pubblico per i minori, diminuzione del trasporto privato e del traffico nei centri storici e nelle vicinanze dei luoghi dell'infanzia, eccetera).

Nella realizzazione di percorsi museali appare interessante prevedere ad opera del Ministero dei beni culturali la gratuità dell'ingresso a musei e monumenti per tutti i minori, come presa in carico collettiva della loro educazione al bello e all'appropriazione del territorio.

Ritiene ormai non più dilazionabile un'attenzione maggiormente puntuale al benessere materno-infantile con la promulgazione delle attese linee guida per l'assistenza ostetrica e neonatologica appropriata e, nel quadro della più generale opera di deospedalizzazione, la creazione di case di maternità e di *équipes* ostetriche sul territorio per la continuità dell'assistenza nel periodo della gravidanza-parto-puerperio, l'assistenza al parto domiciliare, la dimissione precoce e l'assistenza domiciliare nel puerperio, il sostegno all'allattamento al seno; ancora, tramite i consultori e altre agenzie educative, l'informazione corretta e adeguata circa la consapevolezza dei bisogni dei neonati e dei bambini nei primissimi anni di vita, il sostegno psicologico e relazionale nei primi mesi come attività di prevenzione delle depressioni post-partum e la creazione di relazioni precoci significative e positive per il benessere psico-fisico e mentale dei nuovi nati e la prevenzione di patologie psichiche in età evolutiva; interventi formativi, oltre che per i genitori, per i nonni e per tutte le persone della comunità che si sentono interessate e coinvolte nel processo di crescita delle nuove generazioni.

Segnala la necessità di integrare il contenuto della legge n. 448/98 (che agli articoli 65-66 ha escluso i nuclei familiari immigrati, anche se regolarmente residenti nel nostro Paese dalle prestazioni economiche per le famiglie con almeno 3 figli e gli assegni di maternità così come corretti dalla Finanziaria 2000 che ne prevede l'estensione alle madri straniere in possesso di carta di soggiorno), prevedendo - forse con ancora maggior impatto sociale - provvidenze economiche e servizi sociali qualificati di sostegno alla maternità, nel percorso dalla nascita alla genitorialità per tutti i nuovi nati sul territorio italiano, anche da madri in attesa del permesso di soggiorno, rifugiate e profughe, per le quali queste provvidenze economiche potrebbero divenire veicolo di miglioramento delle condizioni di vita e di emancipazione, con un utilizzo ottimale delle risorse impiegate rispetto all'impatto sociale e alla ricaduta degli effetti e dei vantaggi a lungo termine. Sarebbe infine necessario prevedere un più forte impegno per orientare i bambini sui loro diritti (per esempio, inviando il testo della Convenzione ONU ad ogni nuovo nato, prevedendo discussioni e studio della carta nelle scuole ad ogni livello).

Dal punto di vista dei metodi, il Piano d'Azione nazionale è la cornice all'interno della quale le singole istituzioni e realtà territoriali predisporranno Piani locali o specifici: in questa ottica appaiono troppo ampie e troppo generali le linee di indirizzo e carente la formulazione di obiettivi e politiche, con il rischio che la programmazione territoriale si riduca a un assortimento casuale di progetti non sinergici tra ambiti e territori.

Per quanto riguarda il punto C del Piano non appaiono sufficientemente chiari gli obiettivi, cioè la meta cui gli impegni programmati intendono pervenire. Essi possono essere empiricamente desunti dall'elencazione delle azioni previste, ma sarebbe stato preferibile e maggiormente credibile esplicitare gli esiti attesi dall'azione del Piano come risultati misurabili e verificabili dell'impiego di risorse finanziarie e umane e delle trasformazioni delle metodologie di lavoro. L'assunzione di obiettivi e indicatori misurabili collocati su un asse temporale ben definito, avrebbe reso più agevole la valutazione dei progressi e dei costi dei risultati ottenuti.

L'elencazione dei settori di impegno e dei singoli interventi rischia di rendere il Piano più una carta di intenti, che lo strumento tecnico privilegiato per rendere pratica quotidiana i principi assoluti enunciati nella Convenzione e nelle leggi nazionali. Ritiene necessario l'inserimento di una breve relazione di analisi del sistema dei servizi che il Piano intende trasformare, esplicitando maggiormente i processi tramite cui si prevede di trasformare i servizi nelle direzioni individuate. Appaiono invece carenti le indicazioni per il coinvolgimento dei soggetti interessati, secondo il principio di partecipazione non solo degli addetti istituzionali, ma dell'intera comunità, soprattutto bambine, bambini e le loro famiglie (una delle novità più importanti introdotte dalla Convenzione ONU). Il Piano dovrebbe esplicitamente prevedere attività, individuare modi e sviluppare ipotesi che intensifichino la partecipazione dell'infanzia e il reale coinvolgimento democratico dei giovani nella comunità per formare una nuova città e una nuova vita per le nuove generazioni.

Per tutte le azioni concrete conseguenti gli impegni assunti a livello governativo per lo sviluppo di efficaci e innovativi servizi alla persona, il Piano prevede la formazione congiunta degli operatori sociali, sanitari, educativi: ritiene necessario programmare a livello centrale o regionale un'azione di formazione di formatori per tutte le nuove professionalità delle aree di intervento e dei settori coinvolti nei processi attivati, formulando piani di formazione con strategie formative legate al Piano, sia come contenuti sia come metodologie. In particolare, appare indispensabile un costante aggiornamento sociale per la formazione e l'orientamento degli operatori dei servizi sanitari di base (pediatri di base, operatori dei distretti sanitari e dei consultori) spesso interpellati dal pubblico per richieste e bisogni socio-educativi, in quanto unici servizi sul territorio, e che rischiano di convogliare una domanda di sostegno estesa, intensa e spesso inespressa, su di un piano non corretto e non rispondente ad una presa di coscienza dei reali problemi.

Ritiene infine importante prevedere l'istituzionalizzazione di un coordinamento nazionale tra tutti i soggetti istituzionalmente preposti e le agenzie di supporto e tecniche addette all'attuazione del Piano.

Il deputato Antonio GUIDI, *presidente*, ringrazia le colleghe per le relazioni svolte e rinvia il seguito dell'esame del Piano alla seduta di domani mercoledì 15 marzo alle ore 20.

7-00842 Pozza Tasca e Valpiana: mutilazioni genitali femminili

(Inizio dell'esame e rinvio)

Il deputato Antonio GUIDI, *presidente*, ricorda che inizia oggi l'esame della risoluzione 7/00842, a firma Pozza Tasca e Valpiana, in materia di mutilazioni genitali femminili. Si è ritenuto opportuno, come ricorderete, acquisire un parere tecnico con l'audizione del Dott. Aldo Morrone, responsabile della medicina preventiva dell'immigrazione presso l'ospedale San Gallicano, prima di passare all'esame nel merito della risoluzione.

Ricorda inoltre che il seguito dell'esame della risoluzione, ed eventualmente la votazione, è fissato per martedì 21 marzo, seduta in cui si svolgerà anche l'audizione della dottoressa Daniela Colombo, Presidente dell'AIDOS, Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo.

Il dottor Aldo MORRONE, *responsabile della medicina preventiva dell'immigrazione* presso l'ospedale San Gallicano, nel ricordare che il problema delle mutilazioni genitali femminili ed in particolare dell'infibulazione è antico, anche se non si sa esattamente dove e quando sia nato, fa presente che in Italia se ne è cominciato a parlare all'inizio degli anni '80, quando il flusso di immigrati ha riguardato non più solo uomini ma anche donne. Ricorda inoltre che il primo *report* a livello mondiale sul fenomeno è stato del 1978.

Il termine mutilazioni genitali femminili non è perfettamente corretto, in quanto esistono almeno quattro tipi di mutilazioni; l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha tuttavia optato per questa terminologia per evitare confusioni. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha inoltre espresso una posizione contraria alla medicalizzazione del fenomeno oltre che alla pratica, nonostante alcuni studiosi avessero fatto notare come la gestione in ospedale dell'infibulazione avrebbe determinato un minor numero di problemi da un punto di vista della salute delle donne, con minori rischi di incorrere in infezioni e malattie veneree. In Egitto e in Sudan, Stati in cui la pratica è molto diffusa, si è cercato senza successo di renderla pubblica e di non vietarla.

Al momento si deve rilevare che del fenomeno esistono solo stime e non dati statistici certi. Ad esempio si sa che l'infibulazione è praticata in circa quaranta paesi del mondo, che in Italia sono a rischio circa 5-6 mila bambine, che le motivazioni che inducono a praticare questa mutilazione genitale non sono di carattere religioso, bensì sono riconducibili ad un fenomeno culturale. Infatti è una pratica che si ritrova sia in paesi cristiani che di religione islamica, ma non ad esempio in Iran, che è uno Stato islamico per eccellenza.

In Italia non esistono purtroppo centri oltre l'ospedale San Gallicano che si occupano del problema, che non deve essere trattato solo da un punto di vista medico ma anche di informazione, per convincere le donne che lo sviluppo della pubertà e dell'adolescenza deve essere considerato

una festa e non un momento di vergogna. L'informazione deve inoltre riguardare anche la possibilità di potersi rivolgere a centri pubblici di assistenza ove dovrebbe essere prevista una mediazione culturale, analogamente a quanto avviene presso l'Ospedale San Gallicano, per affrontare nel modo giusto le situazioni personali, mentre ancora esistono molte paure ed ansie nel rivolgersi a strutture pubbliche. Nel corso dell'ultimo anno sono stati trattati presso l'ospedale S. Gallicano circa 147 casi di donne che avevano subito la pratica dell'infibulazione e che tuttavia si sono rivolte alla struttura pubblica, che peraltro ha sempre mantenuto uno stretto segreto professionale sui casi trattati, per i problemi venerei conseguenti alla mutilazione e non per la mutilazione in sè.

Ritiene infine che si debba arrivare ad una normativa che proibisca questa mutilazione che deve essere considerata come un attentato all'integrità fisica delle donne; e comunque è altrettanto importante una campagna di informazione che sappia intervenire sul fenomeno nel modo giusto.

Il deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) fa presente l'esigenza di dover fronteggiare al più presto il fenomeno. Infatti in Italia non esiste un reato specifico contro l'infibulazione, nonostante l'articolo 32 della Costituzione vieti espressamente qualsiasi violazione dell'integrità corporea della persona. Il Parlamento in realtà ha già avuto modo di esprimersi a favore di azioni sollecite e concrete, in termini di prevenzione e di repressione: il 26 giugno 1997 è stato infatti votato l'ordine del giorno Valpiana ed altri n. 9/3238/4 nel corso dell'esame della legge 285, ove si richiedeva l'avvio di indagini conoscitive e di iniziative di prevenzione per evitare l'uso di pratiche di mutilazioni genitali. Il 19 novembre 1997 è stato accolto come raccomandazione un ordine del giorno a sua firma (n. 9/3240/3) che, oltre a richiedere campagne di informazione, di formazione e di prevenzione, richiedeva l'istituzione di una figura autonoma di reato che prevedesse sanzioni penali per chi si rendeva prepositore e complice, e l'espulsione immediata dai nostri confini dei genitori che sottoponevano le figlie a tali pratiche. Il 7 febbraio scorso, inoltre, a Parigi, a seguito di una sua proposta di raccomandazione sulle mutilazioni sessuali, la Commissione pari opportunità del Consiglio d'Europa ha avviato una indagine conoscitiva. E dalla vicina Francia sono emerse le indicazioni più importanti. Questo paese, infatti, anche a causa della forte immigrazione magrebina ha sentito più di altre nazioni il problema, al punto di elaborare una specifica figura di reato nel nuovo codice penale, entrato in vigore il 1° marzo 1994, prevedendo altresì che laddove il minore di quindici anni subisca una mutilazione l'autore del reato è punito con la reclusione fino a quindici anni, che è aumentata fino a venti se l'infrazione è commessa da genitori o nonni. Dopo l'istituzione del reato in Francia, vi è stata una campagna di promozione enorme, anche per diffondere l'idea che nessuna cultura o religione può giustificare la mutilazione e l'escissione. Ritiene che l'esempio francese possa essere seguito anche in Italia in quanto la escissione equivale ad una mutilazione: se una persona taglia un braccio ad un'altra, questo atto si configura come una

forma di tortura e si deve poter denunciare chi ha praticato tale mutilazione. Ritiene che in Italia vi sia già la possibilità di considerare reato la pratica dell'infibulazione e le mutilazioni genitali in genere, sia sulla base del codice penale che sulla base della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che dell'articolo 32 della Costituzione.

Esprime infine sconcerto per la notizia appresa da un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera ove si riportavano le dichiarazioni di una ragazza immigrata clandestina, trattenuta presso il centro di accoglienza di Via Corelli, mai informata delle possibilità che la legge 40 del 1998 sull'immigrazione prevede in termini sanitari anche per le persone che si trovano in Italia senza regolare permesso di soggiorno.

Si chiede allora che valore abbia promuovere campagne d'informazione senza avere la garanzia che tale informazione venga effettivamente resa ai destinatari.

Il deputato Tiziana VALPIANA (Misto) nel ricordare l'ordine del giorno a sua firma citato dall'onorevole Pozza Tasca, fa presente di aver personalmente promosso una indagine conoscitiva nella sua città, Verona, chiedendo a tutte le ASL di rendere noto quanti casi di donne che avevano subito la pratica dell'infibulazione avessero registrato. La risposta è stata che in nessuna ASL si era verificata alcuna richiesta di intervento per aver subito la pratica dell'infibulazione: in altri termini il fenomeno appariva completamente sconosciuto. Si chiede allora come poter aiutare queste donne ad abbandonare la pratica, visto che dal punto di vista legislativo già ci sarebbero tutti i riferimenti, ma evidentemente l'aspetto repressivo da solo non basta.

Si potrebbe allora pensare a disincentivi di tipo diverso, ad esempio non assegnare gli alloggi popolari a chi pratica l'infibulazione. Inoltre ritiene che se è vero, come ha detto il dottor Morrone che in Italia si stima ci siano 5-6 mila bambine a rischio, si tratta di un numero ancora limitato di casi, che pertanto potrebbero essere seguiti anche individualmente.

Ritiene inoltre che, in considerazione del fatto che ormai in molte scuole c'è una forte presenza di immigrati, nelle scuole stesse dovrebbe svolgersi una opportuna e intelligente campagna di informazione.

Ricorda infine la presenza a Milano di un consultorio con il compito di informazione nei confronti delle donne immigrate, ove si sono registrati casi assai problematici di danni alla salute fisica nel dopo parto da parte di donne che avevano subito la pratica dell'infibulazione. La mutilazione infatti, come diceva anche il dottor Morrone, non è solo un danno in sé, ma ha una serie di conseguenze che vanno anche al di là del momento della pubertà.

Il dottor Aldo MORRONE, *responsabile della medicina preventiva dell'immigrazione presso l'ospedale San Gallicano*, osserva che la gran parte delle donne immigrate visitate nell'istituto del San Gallicano (circa 40 mila persone) non si è presentata all'istituto per aver subito la pratica dell'infibulazione, ma per le malattie veneree che ne sono scaturite. È

d'accordo con l'onorevole Pozza Tasca nel ritenere che il reato di infibulazione effettivamente già esiste nell'ordinamento italiano; tuttavia è personalmente a conoscenza di tre persone che in Italia praticano in clandestinità l'infibulazione, che tuttavia non si riesce a perseguire.

Esprime rammarico per il fatto che la legge 40 del 1998 sull'immigrazione, che è una legge che offre ampie possibilità anche sotto il profilo della tutela sanitaria degli immigrati, non riesce tuttavia ad essere attuata appieno. Molti immigrati ancora privi di permesso di soggiorno non sanno ad esempio di poter accedere al Sistema Sanitario Nazionale. Il problema evidentemente è di creare un giusto grado di sensibilizzazione, evitando di criminalizzare le bambine che hanno ricevuto questa mutilazione le quali, nel denunciarla, non devono pensare di tradire la loro cultura.

È d'accordo con l'onorevole Valpiana nel ritenere che non sia sufficiente una mera azione repressiva, mentre ribadisce la necessità di applicare appieno la legge 40 e di investire i fondi che in essa sono previsti in quanto, come ha detto l'infibulazione determina gravi danni fisici nel momento della pubertà per lo sviluppo degli organi genitali esterni, nonché disturbi della sessualità.

Ritiene importante che questa campagna di informazione avvenga nell'ambito delle scuole, anche se deve far presente che da parte dei medici stessi spesso vi è una non adeguata conoscenza del fenomeno.

Rileva infine come purtroppo il fenomeno riguardi talvolta bambine che sono state adottate da famiglie italiane, per le quali può risultare particolarmente difficile, per la ritrosia dei genitori, poter intervenire.

Il deputato Antonio GUIDI, *presidente*, ringrazia il dottor Morrone per la concretezza con cui ha svolto la sua relazione. Sottolinea l'importanza di promuovere convegni al fine di diffondere il più possibile le informazioni e quindi svolgere anche un'attività di prevenzione: ritiene che la Commissione dovrebbe impegnarsi al massimo su questo tema.

Considera altresì importante creare servizi sul territorio, in quanto ritiene che nel momento in cui si crea un servizio prima o poi si fa luce ed emergono fenomeni altrimenti sommersi.

Concorda sull'opportunità di non dover considerare solo l'aspetto repressivo nel fronteggiare questo problema; considera infatti fondamentale il ruolo della scuola sotto il profilo della campagna di informazione che ivi può svolgersi.

È sicuramente d'accordo sull'esigenza tuttavia di porsi con delicatezza nei confronti delle bambine che hanno subito questa pratica, le quali non devono essere criminalizzate.

A questo riguardo apprezza il rispetto del segreto professionale da parte dei medici, che considera come uno stile di lavoro importante.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame della risoluzione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente CIRAMI informa che l'Ufficio di Presidenza, riunitosi il 2 marzo 2000, ha predisposto il seguente calendario dei lavori: martedì 14 marzo 2000, alle ore 12, audizione del dottor Alfredo Luigi Diana; giovedì 23 marzo 2000, alle ore 14, audizione del dottor Giorgio Cigliana.

Informa quindi che, in data 2 marzo 2000, il Presidente dell'ISVAP ha trasmesso copia dei verbali relativi alle due verifiche ispettive eseguite nel 1991 presso la società FATA Assicurazioni e dei prospetti relativi all'azionariato dell'impresa dal 1990 al 1999 mentre, in pari data, il Presidente della Coldiretti ha inviato copia degli statuti sociali, dei bilanci, delle delibere annuali concernenti l'ammontare del c.d. contributo associativo, nonché di un prospetto riepilogativo dei conti correnti bancari nella disponibilità di tale organizzazione nel periodo 1982-93.

Infine, comunica che, in data 3 marzo 2000, il liquidatore giudiziale dei beni della Federconsorzi, avvocato Antonio Caiafa, ha trasmesso copia delle relazioni da lui depositate in data 23 febbraio e 21 settembre 1999.

Audizione del dottor Alfredo Luigi Diana

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Diana per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in rela-

zione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Prendono ripetutamente la parola, per svolgere considerazioni e porre domande, i deputati OCCHIONERO e Paolo RUBINO, il senatore MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor DIANA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Diana per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 23 marzo 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del dottor Giorgio Cigliana.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

180^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa.

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Favorevole con osservazioni sul testo unificato; in parte non ostativo con osservazioni e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore ANDREOLLI ribadisce i rilievi formulati nella precedente seduta sul testo unificato dei disegni di legge in titolo. Quanto agli emendamenti, propone la formulazione di un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 1.0.3, sul quale propone la formulazione di un parere contrario, ritenendo contraria al principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, la previsione che assume possibile la dimostrazione di una condizione di buona fede attraverso l'esibizione della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero della licenza edilizia o della concessione edificatoria, anche in sanatoria. Si tratta infatti di atti che presuppongono la esistenza di un titolo di proprietà in capo al richiedente. Rileva infine l'inopportunità di quanto previsto dagli emendamenti 1.0.9 e 2.0.1.

Concorda con i rilievi mossi dal relatore il senatore PINGGERA il quale osserva altresì, con riferimento all'emendamento 2.0.7, la sostanziale inutilità di quanto previsto dal terzo comma di tale disposizione, trattandosi di una materia che rientra nella competenza primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere avanzata dal relatore, integrata dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

(4429) BISCARDI ed altri – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica.

(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Il relatore ANDREOLLI, illustrati gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione, propone la formulazione di un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 1.0.11 sul quale propone la formulazione di un parere contrario, trattandosi di una previsione che incide su una materia affidata alla potestà regolamentare del Governo e dunque non conforme con il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

250^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Solaroli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge recante proroga del regime speciale IVA per i produttori agricoli. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.1, che oltre a rinviare al 2002 l'entrata in vigore del regime ordinario in agricoltura (lettera *a*), limita per il solo 2001 l'applicazione delle disposizioni antielusive in materia di frazionamento delle attività agricole (lettera *b*): l'emendamento 1.2 di copertura, che fa riferimento agli oneri derivanti dalla sola lettera *a*), non modifica peraltro il comma 4, che prevede, a decorrere dal 2001 una utilizzazione alternativa delle risorse derivanti dalla revisione delle agevolazioni. In relazione all'emendamento 1.0.1, rileva che l'accantonamento del Ministero delle finanze non presenta una adeguata capienza.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver precisato che l'ulteriore rinvio di un anno potrebbe risultare in contrasto con la normativa comunitaria, esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1.

(50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958, 3060-B) – Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e Michele De Luca; Cusimano ed altri; Loreto; FIRRARELLO e Ronconi; Palombo; di un disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite per il disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini; e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del testo recante norme di delega in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera. In relazione al testo, occorre valutare se il combinato disposto degli articoli 7 (comma 3) e 8 individua un vincolo finanziario stringente per l'attuazione della delega. Per ciò che concerne gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 6.1 che sembra comportare maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver dichiarato di non avere rilievi sul testo, concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto che le valutazioni finanziarie di cui all'articolo 8 costituiscano un limite per l'attuazione della delega; propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 6.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente la disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (n. 636)

(Osservazioni alla 3^a Commissione)

Il relatore FERRANTE precisa che si tratta dello schema di decreto legislativo concernente la disciplina del personale assunto localmente dalle

rappresentanze diplomatiche. Per quanto di competenza, rileva che la riforma del titolo IV del DPR n. 18 del 1967 deve essere attuata senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio; infatti, in base alla scheda tecnico-finanziaria, le disposizioni recanti maggiori oneri si compensano con disposizioni di risparmio, dando luogo ad un effetto complessivo netto di minori oneri. Occorre acquisire dal Tesoro conferma circa la corrispondenza dei contingenti di personale fissati nel nuovo articolo 152 con quello previsto a legislazione vigente, nonché chiarimenti sul numero di unità prese a riferimento per la quantificazione delle conseguenze finanziarie. Segnala, poi, che l'articolo 153, nel prevedere l'assunzione di impiegati temporanei, nei limiti degli stessi contingenti, non mantiene – senza quantificarne i relativi oneri – il tetto retributivo previsto dalla normativa vigente per questo tipo di lavoratori. Relativamente al regime dei contratti (articolo 154), le innovazioni introdotte sembrano indirizzate verso un'estensione automatica a tutti i contratti della legge locale e del trattamento più favorevole, prevedendosi anche la reintroduzione degli assegni per il nucleo familiare soppressi dalla legge n. 662 del 1996 per i contratti stipulati dopo il 1.1.1997 (la scheda tecnico-finanziaria quantifica tale maggiore onere, senza esplicitare i dati utilizzati). Sul piano della tutela previdenziale, sanitaria ed assistenziale, l'abrogazione dell'articolo 165 comporta, per gli impiegati a contratto regolato con legge italiana che decidano per l'applicazione del decreto, che i contributi siano parametrati alla retribuzione imponibile e non più a quella convenzionale (il relativo onere viene quantificato su dati del 1998, senza ulteriori specifiche); a tale evenienza sono comunque associati risparmi di spesa, per il venir meno delle aggiunte di famiglia nella misura attualmente corrisposta (anche in questo caso la stima è basata su dati 1998 e applicata ai contratti anteriori al 1.1.1997). Rileva l'esigenza di acquisire indicazioni dal Tesoro sulle posizioni assicurative in essere presso l'INPS e l'INPDAP, anche per valutare gli effetti sul piano fiscale della deducibilità di tali polizze. Sono inoltre previste forme assicurative per infortuni sul lavoro e malattie professionali, non contemplate nella legislazione vigente (articolo 158-bis), i cui effetti non risultano quantificati. In materia di risoluzione del contratto di lavoro, la novità introdotta riguarda l'erogazione di una indennità di liquidazione solo in caso di mancato preavviso; l'istituto dell'indennità di liquidazione è invece abrogato negli altri casi e vi sono associati i risparmi di spesa che tuttavia sono da considerarsi non immediati. Sembra poi necessario acquisire dal Tesoro chiarimenti in ordine alla applicabilità del blocco della dinamica retributiva di cui all'articolo 162, comma 5, anche al personale in servizio al 31 dicembre 1996, il cui rapporto contrattuale era espressamente fatto salvo dalla legge n. 662 del 1996, nonché sulle conseguenze finanziarie del nuovo articolo 157 che sembra applicare un trattamento più favorevole in quanto abolisce il tetto del 95 per cento dell'indennità di servizio all'estero e garantisce un'erogazione anche in caso di malattia, che non sembra prevista dalla normativa vigente. Per ulteriori approfondimenti relativi alla scheda tecnico-finanziaria, rinvia alla nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver confermato che con il provvedimento in esame non viene modificato il contingente di personale, fa presente che la quantificazione è stata effettuata nell'ipotesi di 1.827 unità, dalla quale vengono escluse circa 1.200 unità di personale di nazionalità italiana con contratti anteriori al 31.12.1996, per i quali resta in vigore la previgente normativa. In relazione all'articolo 153, la mancata specificazione di un limite alla retribuzione del personale temporaneo non comporta la possibilità di riconoscere trattamenti più elevati, poiché essi rientrano comunque nel regime generale dei contratti regolati in base agli articoli successivi; l'articolo 154 innova la legge n. 662 del 1996 prevedendo, coerentemente ai principi di delega, che i contratti siano regolati in via generale dalla legge locale. Per ciò che concerne l'articolo 157, l'abolizione del tetto del 95 per cento per la retribuzione del personale a contratto mira ad eliminare in senso virtuoso qualsiasi riferimento all'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo, poiché tale parametro non appare idoneo termine di confronto. La quantificazione dell'articolo 157-*bis* è stata effettuata nell'ipotesi che la disposizione interessi circa il 50 per cento del personale, pari a circa 300 unità, sulla base di un beneficio medio di circa 27.000 lire mensili. L'eventuale onere dell'articolo 158, che interviene solo in caso di carenza di normativa locale e riguarda una platea di beneficiari estremamente limitata, trova comunque compensazione nella soppressione dell'equo indennizzo, disposta con l'abrogazione dell'articolo 165 del DPR n. 18 del 1967. Fa infine presente che l'applicazione del blocco degli aumenti biennali può essere desunta dalla mancata menzione degli stessi tra le disposizioni transitorie recate dall'articolo 2; al fine di evitare dubbi interpretativi sulla conservazione dei medesimi, peraltro, propone di inserire la soppressione esplicita del primo inciso dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 662 del 1996.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, osservando che:

relativamente al regime dei contratti (articolo 154), le innovazioni introdotte sembrano indirizzate verso un'estensione automatica a tutti i contratti della legge locale e del trattamento più favorevole;

sul piano della tutela previdenziale, sanitaria ed assistenziale, l'abrogazione dell'articolo 165 viene considerata neutrale da un punto di vista finanziario, sulla base di una quantificazione non sufficientemente dettagliata, che utilizza dati relativi al 1998; non risultano peraltro valutati gli eventuali effetti sul piano fiscale della deducibilità delle nuove polizze;

in materia di risoluzione del contratto di lavoro, con erogazione della indennità di liquidazione solo in caso di mancato preavviso, si rileva che i risparmi di spesa associati sono da considerarsi non immediati;

in ordine alla applicabilità del blocco della dinamica retributiva di cui all'articolo 162, comma 5, anche al personale in servizio al 31 dicembre 1996, l'applicazione del blocco degli aumenti biennali può essere desunta dalla mancata menzione degli stessi tra le disposizioni transitorie re-

cate dall'articolo 2; al fine di evitare dubbi interpretativi sulla conservazione dei medesimi appare opportuno inserire la soppressione esplicita del primo inciso dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 662 del 1996.

(4429) BISCARDI ed altri: – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore CADDEO fa presente che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti al disegno di legge recante disposizioni per il reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.12, in relazione al quale non appare corretto il rinvio all'articolo 51 della legge n.449 del 1997 che riguarda gli atenei universitari. Per ciò che concerne gli emendamenti 1.13 e 1.14, appare opportuno fare riferimento alla copertura dei posti disponibili – senza specificare «tutti» – al fine di consentire che il completamento degli organici avvenga in base alla necessità e non alla mera vacanza dei posti: occorre poi valutare se inserire il rinvio alle procedure di programmazione delle assunzioni, come suggerito dal rappresentante del Tesoro nella scorsa seduta per un emendamento analogo. Segnala, infine, l'emendamento 1.0.11 che sembra comportare maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Il sottosegretario SOLAROLI concorda con le osservazioni del relatore, precisando che ritiene opportuno inserire il rinvio alle procedure di programmazione delle assunzioni anche in ordine agli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente che gli oneri derivanti dall'emendamento 1.0.11, che prevede l'istituzione di un apposito servizio di livello dirigenziale, possono essere coperti sulle disponibilità attivate dalla legge n. 508 del 1999.

Il relatore CADDEO, dopo aver rilevato che le risorse già autorizzate nella legge citata sono destinate ad altre finalità, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.11, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.12 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del rinvio all'articolo 51 della legge n. 449 del 1997 con quello al rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego; il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.13 e 1.14 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione al comma 1 della parola «tutti» e all'inserimento del rinvio alle procedure di pro-

grammazione delle assunzioni nel pubblico impiego per la copertura dei posti in organico.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere del relatore.

(4173) Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci
(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante il riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci. Per quanto di competenza, occorre valutare se l'articolo 4, comma 1 – nel prevedere per le controversie derivanti da contratto di trasporto la sottoposizione ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Ministero dei trasporti – non comporti oneri a carico della finanza pubblica a causa della eventuale necessità di prevedere un rafforzamento delle strutture per esplicitare tale nuova finalità; in relazione al comma 2 del medesimo articolo, occorre valutare se in tal modo si rende obbligatorio per le camere di commercio l'istituzione di una commissione arbitrale, tenuto conto che in base alla legislazione vigente si tratta di una mera facoltà. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario SOLAROLI propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, al fine di approfondire i rilievi segnalati dal relatore.

Concorda la Sottocommissione.

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(852) BUCCIERO ed altri. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – *Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il senatore CADDEO, in sostituzione del senatore Morando, ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 27 luglio 1999 ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul testo unificato in materia di adozioni, al fine di approfondire i rilievi finanziari degli articoli 1, 2 (comma 2), 5 e 6. La relazione trasmessa precisa che il provvedimento comporta un onere pari a 144 miliardi nel 2000, 288 miliardi nel 2001, 433 miliardi nel 2002, 577 miliardi nel 2003 e 721 miliardi nel 2004; non è chiaro se tale ultimo importo rappresenta l'onere a regime; ricorda, poi, che il provvedimento non reca alcun articolo di copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, rileva che gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.8, 1.8 (nuovo testo), 1.9, 1.13, 1.17, 2.14 (nuovo testo), 5.1, 5.4 (nuovo testo), 5.5, 5.7 e 5.27 sembrano comportare oneri analoghi a quelli quantificati nella relazione tecnica; sembrano, inoltre, comportare maggiori oneri gli emendamenti 4.47, 17.49, 33.0.4 e 33.0.5. Gli emendamenti 33.0.2, 33.0.7, 33.0.8, 33.0.9 e 33.0.11, poi, prevedono l'istituzione di anagrafi dei minori, nazionali e regionali, senza quantificare né coprire i relativi oneri. In relazione all'emendamento 13.0.2, occorre chiarire se le iniziative ivi previste possano rientrare nell'ambito degli stanziamenti già destinati all'aggiornamento dei magistrati; per ciò che concerne l'emendamento del Governo (33.5), occorre valutare se l'autorizzazione a disporre anticipazioni, seppur nell'ambito delle risorse assegnate, non possa comportare una accelerazione della spesa. Occorre, infine, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 4.10, 4.15 (nuovo testo) comma 2-ter e 4.46 (analogo al 33.0.6).

Il sottosegretario SOLAROLI, dopo aver confermato che l'importo di 720 miliardi costituisce l'onere a regime, segnala la difficoltà di reperire una idonea copertura finanziaria e concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.10, 4.15 (nuovo testo), 33.5, 4.46, e 33.0.6, in relazione ai quali non ha rilievi da formulare.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul testo in esame, ad eccezione che sugli articoli 1, 2 (comma 2), 5 e 6, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti tra-

smessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.8, 1.8 (nuovo testo), 1.9, 1.13, 1.17, 2.14 (nuovo testo), 5.1, 5.4 (nuovo testo), 5.5, 5.7, 5.27, 4.47, 17.49, 33.0.4, 33.0.5, 33.0.2, 33.0.7, 33.0.8, 33.0.9 e 33.0.11, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 4.10, 4.46 e 33.0.6 per i quali il parere è contrario. Il parere sull'emendamento 13.0.2 è di nulla osta nel presupposto che le iniziative ivi previste siano effettuate nel limite degli stanziamenti già destinati all'aggiornamento dei magistrati.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 MARZO 2000

103^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3674) CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto dell'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente more uxorio. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari: rinvio dell'emissione del parere;

alla 4^a Commissione:

(901) BONATESTA ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: rinvio dell'emissione del parere;

(4358) BATTAFARANO ed altri. – Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia (50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e Michele De Luca; Cusimano ed altri; Loreto; Ferrarello e Ronconi; Palombo; di un disegno di legge risultante dallo stralcio dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite per il disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni; Palombo e Pellicini, e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (43).
- PALOMBO. - Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (2669).
- MANCONI. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage; ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (2745).

- BERTONI. – Previsione della nomina di un Ministro senza portafoglio alla Presidenza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) (2959).
- MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto (3137).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BONFIETTI e BERTONI. – Nuove norme per la limitazione del segreto di Stato (3651).
- Disciplina del sistema informativo per la sicurezza (4162).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione per i delitti di strage (4179).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (n. 620).

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati sull'andamento degli aggregati di finanza pubblica sulla base dei dati consuntivi del 1999.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4524).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi atinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167). *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) *(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri. - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo(3163)
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329)
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*)
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali (4513).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero (4518) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri*).

- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).

- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia (n. 650).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 8,30, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri.- Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (4233).
- Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifica della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Bergamo, Como e Lecco (4490).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e del codice di procedura civile concernenti l'abbreviazione del termine per la pronuncia delle sentenze di scioglimento o di cessazione del matrimonio (1777).
- CORTELLONI ed altri. – Modifica della procedura di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto dell'assegno assistenziale a favore dell'ex convivente *more uxorio*. Delega legislativa per l'istituzione delle sezioni giudiziarie per gli affari familiari (3674).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri*).
- GERMANÀ e LAURO. - Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE.- Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. - Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
 - MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
 - RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
 - GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (n. 636).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15,45

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

II. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva del Ministro delle finanze al «Servizio consultivo ed ispettivo tributario», recante istruzioni sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio per il 2000 (n. 649).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei*

deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri).

- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi (n. 637).

II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 630).
- Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 631).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Contratto di programma e di servizio da stipularsi con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) (n. 644).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli (4473).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale con il quale vengono ripartiti i fondi stanziati dal Capitolo 1661, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 632).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (n. 145).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).

- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

VI. Esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (n. 646).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (n. 647).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (n. 144).

- Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (n. 147).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).
- Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto (4469).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
- e della petizione n. 582 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (4517).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315)
- e delle petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti.

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
 - Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da*

1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d’iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).

- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall’Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell’articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d’iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l’indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l’introduzione dell’adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull’istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).

- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 8,30

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).
- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).

IN SEDE REFERENTE

Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (seguito esame S. 4176, approvato dalla Camera).
- Decreto-legge n. 46 del 2000 Disposizioni urgenti in materia sanitaria (esame S. 4517 Governo).

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Decreto-legge n. 8 del 2000. Ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (esame C. 6848 Governo, approvato dal Senato).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 14

Audizione del Sottosegretario di Stato all'interno, senatore Massimo Brutti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente del Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali, del Presidente della Confederazione sindacale italiana libere professioni e del Presidente della Confederazione italiana delle libere professioni tecniche.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 13,30

- Audizione dei rappresentanti dell'Associazione esposti amianto e rischi ambientali, dell'Associazione verdi ambiente e società, del Comitato vertenza amianto di Casale Monferrato e del Coordinamento macchinisti uniti Ferrovie dello Stato.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 14

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento:

- Audizione del Sottosegretario per gli Affari esteri Umberto Ranieri sullo sviluppo dell'acquis di Schengen, anche in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di lavoro della Presidenza portoghese.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Capo I e Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
 - Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante trasferimento del personale e delle risorse degli Uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle Camere di commercio.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 15 marzo 2000, ore 20

Risoluzione: 7-00879 Cavanna Scirea: forme di violenza di gruppo da parte dei minori (*baby-gang*) (seguito dell'esame)

Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
